

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XLVIII  
n. 1

## CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE  
ADOTTATE E SULLE TECNICHE  
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE  
ALLE LEGGI PUBBLICATE  
NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2022

*(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

---

**Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 2022**

---

PAGINA BIANCA




## CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

### **RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2022  
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)



CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

## **RELAZIONE QUADRIMESTRALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Leggi pubblicate nel quadrimestre maggio - agosto 2022  
(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

PAGINA BIANCA

**INDICE**

	Pag.
DELIBERAZIONE	1
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. La legislazione del quadrimestre	3
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	3
<i>Premessa</i>	3
a. Osservazioni riguardanti la legislazione ordinaria	3
<i>a.1. Clausole di neutralità e copertura sul bilancio</i>	3
<i>a.2. L'accuratezza delle relazioni tecniche</i>	5
<i>a.3. Mancata indicazione della precipua forma di copertura</i>	7
<i>a.4. Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa</i>	8
<i>a.5. Aspetti innovativi nella stima degli oneri anche in termini di cassa</i>	9
<i>a.6. In tema di interpretazione dell'art. 6 della legge n. 243 del 2012</i>	11
1.3. Giurisprudenza costituzionale	13
a. Copertura finanziaria della legislazione onerosa regionale	14
b. Coordinamento finanziario	20
c. Armonizzazione dei bilanci pubblici	21
d. Tutela della salute e garanzia della continuità nella erogazione delle risorse finanziarie	26
e. Grave crisi finanziaria causata dalla pandemia: riflessi sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni	27
2. LE SINGOLE LEGGI	28
Legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina	28
Legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza	31
Legge 17 giugno 2022 n. 71, deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura	32
Legge 21 giugno 2022 n. 78, delega al Governo in materia di contratti pubblici	34

	Pag.
Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	36
Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina	37
Legge 15 luglio 2022 n. 106, delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo	41
Legge 5 agosto 2022, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	42
Legge 5 agosto 2022 n. 118, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021	43
Legge 5 agosto 2022 n. 119, disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale	44
Legge 4 agosto 2022 n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e del rilancio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali	45
3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA	48
4. I DECRETI LEGISLATIVI	53
I. TAVOLE	59
II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	71



N.: 41 /SSRRCO/RQ/2022



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente di sezione Carlo Chiappinelli  
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Luciano Calamaro, Fabio Viola, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta;

Consiglieri:

Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Teti, Giuseppe Imperato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Giampiero Maria Gallo, Rossella Bocci, Sergio Gasparrini, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglino, Vanessa Pinto;

Primi referendari:

Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci;

Referendari:

Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITO, nell'adunanza del 28 novembre 2022, il relatore Pres. sez. Marco Pieroni;

### DELIBERA

di approvare la “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2022”, nel testo allegato.

La relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

IL RELATORE

F.to digitalmente Marco Pieroni

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Carlo Chiappinelli

Depositato in segreteria in data 14 dicembre 2022

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

## **1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

### **1.1. La legislazione del quadrimestre**

Nel periodo maggio-agosto 2022 sono state pubblicate n. 39 leggi, di cui 17 aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali e 7 recanti la conversione di decreti-legge (come di consueto, non vengono qui esaminate le due leggi relative all'approvazione del rendiconto dello Stato per il 2021 e dell'assestamento del bilancio dello Stato per il 2022, in quanto non tali da rientrare nella fattispecie di cui all'art. 17, comma 9, della legge di contabilità). Risultano entrati in vigore anche n. 9 decreti legislativi, per un totale quindi di nuova legislazione pari a 48 provvedimenti.

Gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione; in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza. Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata. Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

### **1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi**

#### **a. Osservazioni riguardanti la legislazione ordinaria**

##### *a.1. Clausole di neutralità e copertura sul bilancio*

Occorre considerare preliminarmente che la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso alle clausole di neutralità, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria. Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative

relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie. Il fatto poi che dette clausole siano previste anche a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti relazioni trimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura, quindi, a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, il che rileva soprattutto se a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Come ricorda anche la giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo la sentenza n. 124 del 2022), non è sufficiente di per sé la presenza, nei dispositivi, di tale clausola per escludere oneri nel corso dell’attuazione di una normativa.

Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all’implementazione delle nuove normative previste, il che accade in qualche caso. In tal ipotesi si determinerebbe però una scarsa coerenza del bilancio rispetto al principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile successivo alla novella costituzionale del 2012, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente.

Si ricorda che una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi: a) di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili, ovvero b) del rinvio dell’attuazione della legge agli stanziamenti di bilanci in essere o futuri.

Per il primo aspetto, oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa in base alla legge di contabilità, si osserva che praticamente mai le relazioni tecniche danno conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti *ex ante* già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l’ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio.

Per il secondo aspetto invece, come si evidenzia in particolare per la legge n. 71 (riforma dell’ordinamento giudiziario), il rinvio a futuri stanziamenti di bilancio fa emergere una concezione che, sul piano metodologico, non distingue tra un onere nuovo o maggiore e la relativa copertura separata dagli stanziamenti a legislazione vigente, risolvendo le necessità di far fronte ai nuovi fabbisogni finanziari mediante

il rinvio ai futuri stanziamenti, che quindi sono destinati a svolgere una funzione servente rispetto alle necessità che si determineranno.

Si realizza così un inveramento dell'obbligo costituzionale di copertura tale da riferire ai futuri bilanci a legislazione vigente la necessità di soddisfare le esigenze che si determineranno, tra l'altro facendo riferimento al concetto di riprogrammazione delle risorse che anzitutto consta di uno o più atti interni non destinati alla pubblicità ed in secondo luogo non tiene conto del principio di annualità, in base al quale per ogni esercizio sono fissati gli stanziamenti di bilancio, tra l'altro da costruire in base alle necessità di cui alla legislazione vigente e non scontando futuri ed imprecisati oneri aggiuntivi. La conclusione è che si risolve così l'obbligo di copertura sostanzialmente facendo riferimento al bilancio, fattispecie, questa, non prevista dalla legge di contabilità e che non appare coerente con l'indicazione di cui all'art. 81, comma terzo, Cost.

Nel rinviare agli stanziamenti di bilancio in essere, la tipologia di copertura in tal modo inverata (in entrambe le ipotesi) rischia poi di alterare i flussi di cassa stimati rispetto alle previsioni di cui al "tendenziale": a tal riguardo, si ricorda che dovrebbero essere le relazioni tecniche a fugare dubbi al riguardo ovvero ad illustrare i possibili, paventati effetti di cassa, del che non è offerto riscontro.

Non appare inutile ricordare, infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile della singola spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis*, sentenza n. 70 del 2012).

#### *a.2. L'accuratezza delle relazioni tecniche*

I temi prima affrontati delle clausole di neutralità e delle coperture riferite a stanziamenti di bilancio risultano indissolubilmente legati a quello dell'accuratezza delle relazioni tecniche. Al riguardo, pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali relazioni, si continua a verificare - anche nel quadrimestre oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere come stimato. Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione governativa presentata in Parlamento continua a presentarsi anche per le coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano a riprodurre la clausola di copertura senza esplicitare né i risvolti e le evidenze contabili sottostanti alle medesime compensazioni né il significato e le implicazioni delle innovazioni di natura ordinamentale.

A proposito dell'insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci. In tale ipotesi, infatti è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi, come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate, difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) e comunque dipendenti da eventi "terzi".

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della nuova configurazione, come già segnalato in precedenti Relazioni trimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato a partire dal 2016, in virtù del quale, come è noto, l'intervento legislativo correttivo per il primo anno è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture. Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i richiamati principi di bilancio.

Per altro verso, il tema dell'accuratezza delle relazioni tecniche si riflette, in linea più generale, anche sul grado di certezza delle nuove o maggiori entrate previste in quanto acquisite *ex ante* agli equilibri del singolo provvedimento e dunque della finanza pubblica, a fronte di nuovi o maggiori oneri che presentano mediamente un livello di certezza maggiore ed un coefficiente di realizzazione il più delle volte tendente all'unità.

Da segnalare, infine, la mancata pubblicità delle relazioni tecniche aggiornate relative ai decreti legislativi nel caso in cui i relativi testi definitivi entrati in vigore

risultino diversi dagli schemi di decreto presentati in Parlamento per il conseguente *iter* in sede consultiva, in presenza di variazioni con conseguenze finanziarie.

### *a.3. Mancata indicazione della precipua forma di copertura*

Come già accaduto per il passato, continua a verificarsi la fattispecie di clausole di copertura: a) che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero b) di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli.

Quest'ultimo fenomeno (elenco delle coperture senza distinzione per singola disposizione onerosa), oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere (per la ricostruzione della corrispondenza tra singolo onere e singola copertura cfr. le già richiamate tavole allegate alla presente Relazione in riferimento a ciascun atto legislativo: legge e decreto legislativo). Inoltre, senza una tale corrispondenza tra singole disposizioni comportanti, rispettivamente, oneri e coperture, quando si è in presenza di compensazioni a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura.

Trova conferma dunque, anche nel quadrimestre considerato, quanto già più volte segnalato dalla Corte, ossia lo scollegamento tra singola norma onerosa e singola copertura, a vantaggio di una prospettazione per gruppi di disposizioni onerose, da un lato, e di modalità di coperture, dall'altro, senza una correlazione specifica per singola voce. Ciò sembra incoerente, oltretutto, con la stessa essenza dell'obbligo di copertura, che non attiene solo al vincolo di non peggioramento dell'equilibrio di bilancio in vigore (nonché al raggruppamento nella norma primaria della decisione di spesa), ma anche alla necessità di assolvere a tale obbligo contrapponendo il singolo beneficio (onere) con il singolo sacrificio (copertura), il che va valutato anche in riferimento alle imprescindibili esigenze di trasparenza quali debbono indefettibilmente presiedere nel campo delle decisioni attinenti alla finanza pubblica.

Quanto invece al primo fenomeno (riferimento a risorse interne senza differenziare tra entrate e spese), non appare ispirato a trasparenza un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consenta cioè una ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità. Nella misura in cui si tratti



dell'utilizzo di effetti indiretti, si ricorda poi il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non univoco di tale tecnica.

Va ribadito peraltro, in linea più generale, che, come già prima accennato, le carenze evidenziate in termini di relazioni tecniche (e di metodologie di ricostruzione delle stime degli oneri) attengono anche al profilo delle coperture finanziarie, la cui sostenibilità dovrebbe in qualche modo essere dimostrata e ricostruibile.

Si segnala altresì la genericità della copertura di cui al decreto-legge n. 50, al cui commento si fa rinvio, per la parte in cui si ripropone la riduzione per il 2022 degli stanziamenti dei ministeri per finalità di copertura, in questo caso solo in riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze: infatti, continuano al riguardo ad essere espresse cifre riferite solo a Missioni e Programmi, senza indicazione dei titoli giuridici sottostanti, nonché senza differenziare tra spesa corrente e conto capitale, il che può essere foriero di dequalificazione della spesa. Tra l'altro, si fa riferimento a voci generiche, tra cui si evidenzia in particolare quella relativa alle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte, la cui incisione non risulta motivata più nel dettaglio dalla relazione tecnica, nonché alle voci "fondi da riassegnare" e "fondi di riserva e speciali". Si ricorda infatti, in particolare, che per questi ultimi occorrerebbe una specificazione della rubrica incisa e dell'entità della riduzione, essendo essi a disposizione anche del Parlamento per motivi di copertura.

Va infine registrato, come si desume ad esempio dalla legge n. 106 (in materia di spettacolo), il rinvio della quantificazione degli oneri e, naturalmente, delle relative modalità di copertura ad una fonte secondaria, il che appare incoerente con l'obbligo costituzionale di copertura, che è riferito infatti allo strumento primario proprio in quanto è la legge a dover fissare aggravii sul bilancio dello Stato e le relative compensazioni, a tutela dell'equilibrio tra i poteri esecutivo e legislativo, nonché per soddisfare le esigenze di trasparenza in ordine alla essenziale decisione di incidere sul bilancio dello Stato, a sua volta approvato con legge.

#### *a.4. Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa*

Il tema prima esaminato della qualità delle relazioni tecniche richiama l'altro relativo alla precisa configurazione dell'onere. È noto che da tempo la legge di contabilità incanala le fattispecie normative onerose, ai fini delle forme di definizione degli oneri, essenzialmente in due tipologie.

Da un lato, vi è l'opzione intesa a fissare un limite massimo, se il tipo di onere sottostante presenta una flessibilità accentuata, nel qual caso il tetto di spesa può



rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere all'interno del limite prefissato.

Dall'altro, vi è l'opzione volta a prevedere oneri solo valutati, cui si ricorre quando il meccanismo sottostante che genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere contenuto nel tetto di spesa indicato. Il riferimento è non solo alle situazioni esplicitamente costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione da parte della pubblica amministrazione. È il caso anche di fattispecie la cui evoluzione in termini finanziari dipende da variabili esogene, il cui effetto può confliggere con un tetto di spesa, in quanto non prevedibili *ex ante* nei loro effetti finanziari. In questi casi appare incongruo adottare la tecnica del limite di spesa.

Va ribadito dunque il punto di fondo della problematica, ossia che, a fronte di fattispecie normative di particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti elementi di automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul piano finanziario ovvero, in alternativa, in ordine all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe infatti risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del tetto). Va anche considerato però che, in presenza di oneri espressi in termini di mera valutazione, ma di rilevante dimensione sul piano quantitativo, comunque occorrerebbe adottare un atteggiamento improntato ad una certa prudenza nel ricorso a tale tecnica, pur in presenza di fattori sottostanti ad alto contenuto di automaticità: infatti, in tal caso può risultare praticamente abbastanza difficoltoso utilizzare la possibilità di far fronte ad un eventuale scostamento tra oneri e coperture ricorrendo a spazi idonei nel bilancio a legislazione vigente, come previsto in prima istanza dalla legge di contabilità, sicché il meccanismo implicito di salvaguardia finisce con il risolversi, di fatto, in un rinvio alla presentazione, eventualmente già per l'esercizio in corso, di un'iniziativa legislativa ad opera del Governo, da adottare infatti "tempestivamente", come prescrive l'art. 17, comma 13, della legge di contabilità.

Se ne deduce che la scelta nell'indicazione dell'onere tra tetto di spesa e mera valutazione deve tener conto degli elementi rilevanti nel singolo caso.

#### *a.5. Aspetti innovativi nella stima degli oneri anche in termini di cassa*

In materia degna di evidenziazione è la procedura di cui alla valutazione degli oneri seguita per numerosi provvedimenti, di seguito esaminati in dettaglio. Ai fini delle presenti "Considerazioni generali", si può riassumere la problematica nei

seguenti punti, riprendendo, peraltro, quanto più diffusamente esposto in occasione di analoghe circostanze per leggi recanti interventi di particolare rilievo quantitativo.

Anzitutto, gli oneri vengono valutati non solo in riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche per i riflessi sugli altri saldi attraverso l'incremento dell'apposito fondo di sola cassa utilizzato per colmare la differenza tra gli effetti sulla competenza e quelli sugli altri saldi. Si concretizza così una tecnica che può essere valutata positivamente in ordine alla gestione ed alla tenuta dei saldi, pur in assenza, però, di indicazioni nella relazione tecnica circa i coefficienti sottostanti, il che impedisce una verifica da parte del Parlamento circa le motivazioni alla base del rapporto tra le stime riportate in riferimento ai diversi saldi.

Come già sottolineato negli anni precedenti, tutto ciò merita un'attenzione dal punto di vista ordinamentale per numerosi altri profili.

Si accentua la divaricazione tra la contabilità in cui si esprime il documento di cui al bilancio dello Stato (finanziaria) e le altre contabilità (fabbisogno del settore pubblico ed indebitamento netto). Tale fenomeno in prospettiva può comportare una riflessione a livello di sistema sulle stesse modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura, anche per gli aspetti istituzionali, non essendo pubblici - e dunque disponibili per il Parlamento - i coefficienti nei passaggi tra le varie contabilità, il che concorre di fatto a collocare progressivamente tale obbligo su piani diversi tra i poteri dello Stato.

La corretta scelta da parte del Governo di compensare oneri valutati diversamente sui vari saldi implica poi una riflessione anche sul ruolo che può giocare la Tesoreria nel circuito costituzionale dell'assolvimento dell'obbligo di copertura, a fronte di una ormai risalente ed omogenea interpretazione nel senso di un riferimento di tale obbligo ai soli aspetti di mera competenza (cui sottostà una funzione "servente" dell'autorizzazione di cassa, a sua volta in via di forte evoluzione per la transizione verso il sistema della "competenza potenziata").

La problematica appena evidenziata assume un ruolo di accresciuto rilievo anche tenendo conto della accennata coesistenza, nello stesso quadro costituzionale, di contabilità e sistemi di riferimento diversi.

Per intanto, la conclusione può consistere nel ritenere necessaria l'esplicitazione almeno dei coefficienti assunti da parte del Governo onde conferire trasparenza ad operazioni (pur positive) di difforme valutazione del medesimo onere in riferimento ai diversi saldi, il che richiede, anche per questo verso, una diversa conformazione delle stesse relazioni tecniche.

Sul piano più generale, trova conferma che, anche per questo verso, si rafforza la tendenza verso una divaricazione di fatto dell'obbligo di copertura e di compensazione per la parte afferente all'iniziativa del Governo rispetto a quella

riguardante il Parlamento, atteso che solo il primo è in grado di conoscere l'entità e la composizione dell'evoluzione dei vari saldi. Qui, tra l'altro, non vengono messe a disposizione tutte le informazioni utili, come prima riportato, soprattutto in riferimento al passaggio tra le varie contabilità.

*a.6. In tema di interpretazione dell'art. 6 della legge n. 243 del 2012*

Nel passato la Corte, nelle Relazioni quadrimestrali relative al periodo settembre-dicembre di ogni anno, ha più volte rimarcato l'orientamento metodologico espresso dal Governo in riferimento alle varie sessioni di bilancio, nel senso di correlare - nell'interpretazione del Governo - lo scostamento di cui alla norma in titolo (rispetto agli obiettivi programmatici prima decisi) come riferito al sovrapporsi delle diverse decisioni (nel tempo) di politica di bilancio.

La Corte ha ritenuto utile ribadire - invece - che probabilmente la disposizione in titolo andrebbe interpretata nel senso di riferirsi a scostamenti dagli obiettivi riferiti ad eventi che si verificano durante l'esercizio (come - si ripete - in base a quanto accaduto, per esempio, per l'emergenza Covid-19), piuttosto che ad una manovra di politica finanziaria diversa rispetto a quella approvata negli esercizi precedenti. Infatti, l'articolo 6 si riferisce a periodi di grave recessione economica ovvero ad eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato, tali da rendere opportuni scostamenti "temporanei" del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico: scostamenti (in senso peggiorativo) che sembrerebbero sostanziare, dunque, un'ipotesi in qualche modo connessa ad un'emergenza, diversa quindi da quella legata alla reimpostazione discrezionale del disegno di politica finanziaria nel succedersi tra i vari esercizi, quale frutto di scelte di politica economica (del resto, lo stesso art. 10-*bis* della legge di contabilità si riferisce ad eventi eccezionali che si verificano nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, ipotesi, questa, evidentemente diversa dalla reimpostazione, triennio per triennio, della politica di bilancio, il che sembrerebbe valere anche per il Documento di economia e finanza (DEF)).

Tutto questo per quanto concerne la sessione di bilancio.

Il problema dell'interpretazione della norma citata può essere ripreso in questa sede (che dunque non attiene alla sessione di bilancio), per il fatto che i due decreti-legge n. 21 e 50, di seguito esaminati, troverebbero compensazione, in base alla Relazione del 6 aprile scorso annessa al DEF 2022 (ed alle relative risoluzioni parlamentari approvative), in riferimento alle grandezze di contabilità nazionale, sul più favorevole sentiero a legislazione vigente in termini nominali emerso in seguito all'aggiornamento delle previsioni, pur in un contesto di peggioramento del saldo strutturale e comunque di conferma degli obiettivi programmatici nominali: si

aprirebbero così - in base a tale impostazione - spazi per finanziare un nuovo intervento, che ha trovato, appunto, attuazione con i due citati decreti-legge ed il cui importo coincide con la differenza tra i due saldi nominali programmatico e tendenziale, come si evince dalle richiamate risoluzioni parlamentari.

Poiché la citata Relazione del 6 aprile u.s. si richiama all'art. 6 della legge n. 243 del 2012, nell'opera di ricostruzione dell'evoluzione anche sul piano fattuale dell'ordinamento contabile si registra così l'emersione di un'ulteriore interpretazione di detta norma da parte del Governo (questa volta riferita, dunque, ad eventi fuori sessione), nel senso che, fermi rimanendo gli obiettivi programmatici nominali e pur in presenza di un peggioramento del saldo strutturale di finanza pubblica, i miglioramenti dei "tendenziali" nominali possono costituire la compensazione di interventi onerosi, entro i limiti dei saldi-obiettivo.

Si può osservare al riguardo che la fattispecie appare - per certi versi - vicina a quella verificatasi nel 2020, in riferimento in particolare al decreto-legge n. 137, limitatamente alla scelta di compensare, sia pure per la contabilità diverse da quella di bilancio, a valere su "tendenziali" in via di miglioramento, ma già approvati, nel loro segno negativo, ad un livello più elevato: lo spazio di compensazione che ne derivava era da ricondurre a risparmi in corso connessi alla gestione.

Proprio in riferimento a tale situazione, nella Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri riferita al periodo settembre-dicembre 2020 la Corte osservava che la descritta soluzione del problema della compensazione di oneri si collocava al di fuori della metodologia tradizionale, volta a garantire la prospettazione di oneri e compensazioni con il medesimo livello di certezza e con un fondamento normativo solido: la particolarità consisteva dunque (nel 2020) nel fatto che il Governo aveva appoggiato la compensazione di interventi onerosi su elementi esterni, come le frequenti ristime in senso migliorativo del "tendenziale" dell'anno in corso, tali da riferirsi ad andamenti che possono a loro volta subire modificazioni nel corso dell'esercizio, come poteva avvenire nel 2020 e come potrebbe avvenire per l'omologa fattispecie di cui al 2022.

Questo per le compensazioni in termini di contabilità nazionale in attuazione del citato art. 6 della legge n. 243 del 2012.

In riferimento al solo bilancio dello Stato ed alla relativa contabilità finanziaria, va ricordato poi - sul piano ordinamentale - che è disposto dalla legge di contabilità (art. 17, comma 1-bis) il divieto dell'utilizzo del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, nella parte in cui esso derivi (ovvero sia collegabile) da un andamento più favorevole delle entrate. La norma trae infatti origine proprio dall'esigenza di far fronte al pericolo di contrapporre ad oneri certi compensazioni con un grado inferiore di certezza, quali quelle derivanti da miglioramenti della

previsione a legislazione vigente (cd. “tendenziali”), in quanto tali caratterizzati da elementi di incertezza in connessione ad un numero elevato di variabili.

Poiché i citati decreti-legge nn. 21 e 50 generano oneri anche riferiti al bilancio dello Stato, proprio per rispettare il suddetto divieto di cui all’art. 17, comma 1-*bis*, della legge di contabilità, il Governo, nel corso dell’esame parlamentare della successiva, ancorché analoga, Relazione (in materia di scostamento) del 26 luglio u.s., ha chiarito che, per evitare un’incongruenza rispetto al dettato della legge di contabilità per il fatto di utilizzare a compensazione miglioramenti del risparmio pubblico, si provvede, nei vari provvedimenti legislativi di intervento, a disporre formalmente il peggioramento dei saldi del bilancio dello Stato: la compensazione degli interventi non avviene pertanto, per quest’ultimo, utilizzando il citato miglioramento del risparmio pubblico, bensì peggiorando il saldo netto da finanziare.

Al riguardo, va osservato che – sul piano formale - la precisazione è stata utile, sia pur retroattivamente ai fini della presente Relazione (e dunque per lo scostamento dell’aprile scorso), per non ritenere incongrua la normativa di cui ai decreti-legge nn. 21 e 50 rispetto al dettato della legge di contabilità nei termini descritti, in riferimento alla contabilità di bilancio. Sul piano sostanziale non risulta chiara però, in riferimento al 2022, la coerenza tra il peggioramento del saldo netto da finanziare e la conferma dell’indebitamento netto nominale programmatico.

Infine, su un piano più generale attinente ad un profilo più istituzionale, la Corte osservava nella circostanza riferita al 2020 - il che rimane valido anche per il 2022 - che anche per questo verso si rafforza la tendenza verso una divaricazione di fatto dell’obbligo di copertura e di compensazione per la parte afferente all’iniziativa del Governo rispetto a quella riguardante il Parlamento, atteso che solo il primo è in grado di conoscere l’entità e la composizione dell’evoluzione dei vari saldi.

### **1.3. Giurisprudenza costituzionale**

Nel periodo considerato (maggio-agosto 2022), numerose sono le sentenze della Corte costituzionale meritevoli di segnalazione con riferimento alle seguenti tematiche: A) *Copertura finanziaria della legislazione onerosa regionale*; B) *Coordinamento finanziario*; C) *Armonizzazione dei bilanci pubblici*; D) *Tutela della salute e garanzia della continuità nella erogazione delle risorse finanziarie*; E) *Grave crisi finanziaria causata dalla pandemia: riflessi sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni*.

a. Copertura finanziaria della legislazione onerosa regionale

Con la **sentenza n. 124**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)».

La disposizione impugnata modificava il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) che, nella versione originaria, stabiliva: «[i]l commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento».

Ebbene, secondo la Corte, la disposizione denunciata, sostituendo, con la tecnica della novellazione, il termine «tabellare» con «economico» contenuto in una precedente analoga legge regionale determina la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., poiché, seppure individuando il solo il limite massimo al trattamento attribuibile, rende possibile il superamento dell'originario parametro costituito dal trattamento tabellare, così da determinare un incremento della relativa spesa posta a carico dell'ente regionale.

La Corte ha, altresì, ritenuto la violazione: a) dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), concernente le leggi regionali di spesa e la relativa copertura finanziaria, che impone al legislatore regionale, con riferimento alle spese obbligatorie e a carattere continuativo, di quantificare «l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione» e di indicare l'onere a regime; b) dell'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) secondo il quale, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., le Regioni e le Province autonome «sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche» e che a tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'art. 17 della medesima legge, riconducibili alle risorse già considerate nel bilancio, ovvero al reperimento di risorse aggiuntive; c) dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009, secondo cui il legislatore



regionale è tenuto, al pari di quello statale, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, a redigere una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture (*ex plurimis*, sentenza n. 224 del 2014), che costituiscono «elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 25 del 2021)».

La Corte ha peraltro precisato che le menzionate disposizioni statali sono meramente specificative del principio dell'equilibrio di bilancio, sicché questo opera direttamente, a prescindere da norme interposte (sentenze n. 244 del 2020 e n. 26 del 2013), non senza evidenziare che le ricordate statuizioni dello stesso giudice delle leggi in materia sono state costantemente richiamate e applicate dalla giurisprudenza contabile in sede di verifica della copertura finanziaria degli oneri recati da leggi regionali di spesa (in tal senso, Corte dei conti, sezione delle autonomie, deliberazione 27 maggio 2021, n. 8, recante «Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali»).

Con la **sentenza n. 155**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost.

La disposizione impugnata aggiunge all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 il comma 19-*bis*, estendendo la facoltà, già prevista in capo ai dipendenti di cui al precedente comma 19, di esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un'indennità.

La Corte ha ravvisato la violazione del parametro costituzionale in assenza di una qualsivoglia quantificazione e documentazione sugli oneri derivanti dalla norma impugnata; d'altro canto, ha aggiunto la Corte la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. «impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (*ex multis*, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013).

Invero, secondo la stessa Corte, devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui «l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria, è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all'art. 81 Cost.» (*ex multis*, sentenza n. 227 del 2019).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto anche il contrasto della norma impugnata con l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - disposizione peraltro presente nello stesso ordinamento regionale, considerato che l'art. 7, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana) e l'art. 14, comma 8, del decreto presidenziale 17 marzo 2004 (Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione siciliana) -, ai sensi del quale le leggi regionali, che prevedono spese a carattere continuativo, debbono quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime, potendo rinviare la quantificazione alla legge di bilancio nel solo caso in cui si tratti di spese non obbligatorie.

In proposito, il giudice delle leggi ha anche ribadito che l'equilibrio finanziario «presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano “una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale” [...] (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017).

Con la **sentenza n. 187**, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 83 della legge reg. Campania n. 7 del 2020 in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.

La disposizione in esame istituisce la figura del commissario regionale che viene nominato dalla Giunta regionale nei casi di irregolarità o inefficienza dei mercati all'ingrosso. La nomina è dunque solo eventuale e, in relazione, alla durata dell'incarico è previsto il termine di un anno.

Ebbene, secondo la Corte, detta disposizione non quantificando gli oneri finanziari derivanti dalla nomina del commissario, né prevedendo per essi alcuna specifica copertura finanziaria, contrasta con l'art. 81, terzo comma, Cost. anche sulla base della considerazione della non pertinenza del richiamo operato dalla Regione alla «Norma finanziaria» contenuta nell'art. 156 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, i cui stanziamenti sono del tutto generici e inadeguati a garantire con certezza che ogni spesa cui si riferiscono trovi adeguata copertura. Del resto, secondo la Corte, l'individuazione della copertura non era desumibile neanche dalla relazione tecnica da allegare alla legge impugnata, che nel caso di specie è mancante. La Corte ha altresì richiamato il proprio costante orientamento secondo cui l'art. 81, terzo comma, Cost. «impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre



indicare i mezzi per farvi fronte» (sentenza n. 163 del 2020; nello stesso senso, sentenza n. 307 del 2013), fermo restando la necessità della relazione tecnica.

Con la **sentenza n. 190**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021.

L'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021 stabiliva che «1. Al personale già trasferito all'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per mobilità e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni è riconosciuta, con effetti economici decorrenti dal 1° gennaio 2021, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza. Tale servizio è equiparato a servizio prestato presso l'amministrazione regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 497.242,00 (Missione 1, Programma 10, capitolo 10815 7). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

La disposizione in esame è stata ritenuta in contrasto con l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) in quanto, in difformità dal disposto del predetto art. 38, non provvede ad indicare l'onere a regime derivante dall'applicazione del comma 1 dell'art. 14, rinviando la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio. La violazione della norma interposta determina, così, la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».

La Corte ha rimarcato che il parametro dell'armonizzazione dei bilanci «per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali [...] è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei» (sentenza n. 184 del 2016). Secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, la mancata considerazione degli oneri a regime vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto se si tratta di spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici".

In proposito, la Corte ha anche osservato che «ogniquale volta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove

spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (*ex multis*, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). In tal senso, già l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Anche le autonomie speciali sono tenute, difatti, a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost.

Con la medesima **sentenza n. 190**, la Corte, dopo avere premesso, che «i vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica» (da ultimo, sentenza n. 161 del 2022; n. 130 del 2020), ha accolto la questione di costituzionalità dell'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, promossa in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, e 81, terzo comma, Cost.

Infatti, la norma impugnata non rispettava la determinazione dell'AIFA n. 277 del 21 marzo 2021 che ha stabilito la totale rimborsabilità di un farmaco, esclusivamente per il trattamento di pazienti con peso massimo di 13,5 kg.

Tale previsione - ha ritenuto la Corte - assume carattere vincolante per le Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto volto a individuare i criteri di rimborsabilità dei farmaci innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 4-*bis*, del d.l. n. 536 del 1996, come convertito. Talché, la Regione Siciliana, trovandosi in fase di "programma di consolidamento e sviluppo", non può erogare prestazioni sanitarie "extra-LEA", e la disposizione di cui all'art. 53, erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali, determina conseguentemente e congiuntamente la violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost.

Analoga *ratio decidendi* è stata seguita dalla Corte per ritenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2 e 3, l. r. Siciliana 9 del 2021.

Con la **sentenza n. 200**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 19 novembre 2021, n. 28 (Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana), con illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021.

In premessa, la Corte ha ricordato che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» (*ex plurimis*, sentenze n. 26 del 2013 e n. 227 del 2019), applicandosi

immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale», precisando inoltre che lo stesso statuto della Regione Siciliana, «nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, a quella dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p)», ne ammette l'esercizio «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato» (sentenza n. 235 del 2020).

Nel caso di specie, è stato evidenziato che la disposizione impugnata autorizza, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 3 milioni di euro prevedendone la copertura mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, riguardante le spese per le retribuzioni del personale non dirigenziale del Corpo forestale regionale (CFR) e che la norma impugnata non prevede alcuna nuova entrata, né stabilisce alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri. Né, d'altra parte, risulta che essa sia accompagnata da una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo senza la dimostrazione delle risorse già stanziare e disponibili per i maggiori oneri.

La Corte ha aggiunto che rimane indimostrato e, comunque, non è corretto che le risorse già stanziare per spese previste in bilancio possano contenere eccedenze tali da sopportare l'ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio.

Costituisce, infatti, principio generale che tutte le risorse stanziare in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese ivi previste (*ex multis*, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017), trattandosi per di più di spese obbligatorie per il personale, che per loro natura non sono comprimibili.

Ciò premesso, ha concluso la Corte, laddove si fosse ritenuto che lo stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente fosse in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, se ne sarebbe dovuta dare un'analitica dimostrazione nella relazione tecnica (art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»), che è invece assente.

Con la stessa **sentenza n. 200**, costituzionalmente illegittimo è stato ritenuto anche l'art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, che novellando l'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 incorre nel medesimo vizio che inficiava il novellato citato art. 1 della legge regionale.

Infatti, ancorché la nuova disposizione chiarisca che il suo scopo sarebbe solo quello di finanziare, *una tantum*, l'espletamento dei concorsi per l'assunzione del nuovo personale del Corpo forestale della Regione, la relativa spesa, quantificata nella sproporzionata somma di tre milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, continua ad essere finanziata con le stesse modalità già censurate con riferimento al testo originario della norma novellata, prevedendone la copertura sempre mediante

corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, Capitolo 150001, capitolo da ritenersi, per quanto già detto, non idoneo.

Con la **sentenza n. 201**, la Corte, in relazione a un asserito difetto di copertura finanziaria (art. 81, terzo comma, Cost.), ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale di una norma regionale nella parte in cui prevede che «[a]i lavori della Commissione [di coordinamento per le aree sciabili, quale organo consultivo della Regione in materia di gestione e fruizione delle aree sciabili] possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile e necessario per l'esame di singole questioni».

Secondo la Corte, infatti, la disposizione statale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, è espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica che si applica anche alle autonomie speciali» (sentenza n. 172 del 2018), stabilendo, in via generale, che la partecipazione agli organi collegiali «è onorifica» e che la stessa «può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente».

#### b. Coordinamento finanziario

Con la **sentenza n. 190**, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021.

Tale articolo stabiliva «1. Per il rilancio dell'economia della Sicilia mediante il ripristino dei flussi turistici post pandemia Covid, al fine di assicurare la fruizione dei luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera e) del CCRL vigente è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 l'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura, pari a complessivi euro 1.061.600,00, di cui euro 193.600,00 quali oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale ed euro 68.000,00 quale imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare (Missione 5, programma 2). 2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Missione 9, programma 5, capitolo 150032».

La Corte ha ritenuto detta disposizione regionale in contrasto con l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, norma che pone un limite generale al trattamento economico del personale pubblico, avente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, essendo tale spesa una delle più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico (sentenze n. 212 e n. 20 del 2021, n. 191 del 2017, n. 218 del 2015 e n. 215 del 2012), con lo specifico obiettivo di riduzione della spesa per il personale.

Con la **sentenza n. 201**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale di una legge regionale (Regione Siciliana), che aveva introdotto, in tema di costituzione o partecipazione societarie da parte dei Comuni (singolarmente o in forma associata), un criterio alternativo rispetto a quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, TUSP, con ciò violando la disciplina recata da tale normativa statale riconducibile all'ambito materiale «ordinamento civile» (precluso alla competenza legislativa regionale) ed espressiva dei principi fondamentali «di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione». A tale ultimo riguardo, la Corte ha rimarcato che la citata legislazione statale stabilisce specifici vincoli («di scopo pubblico» e «di attività») - cui tutte le amministrazioni pubbliche devono attenersi nella costituzione e gestione delle società a controllo pubblico - informati a criteri di economicità ed efficienza a garanzia della riduzione dei costi della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*) e, in particolare, del contenimento delle spese di funzionamento di tali società (sentenze n. 86 del 2022; n. 194 del 2020).

Con la medesima **sentenza n. 201**, la Corte ha ritenuto non in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento finanziario stabiliti dall'art. 4, comma 1, TUSP la norma regionale che consente di acquisire partecipazioni di modesta entità ("partecipazioni polvere"), in quanto detta norma non esclude l'obbligo di motivazione "rafforzata" (soggetto al sindacato giurisdizionale) circa l'analitico rispetto del vincolo di scopo pubblico con evidenziazione delle «ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato», dando conto anche «della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa».

#### c. Armonizzazione dei bilanci pubblici

Con la **sentenza n. 110**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della regione Molise 4 maggio 2021, n. 2 (Legge di stabilità regionale anno 2021), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al parametro interposto di cui all'art. 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La disposizione impugnata prevede, al comma 1, che «[a] decorrere dal 2021 le entrate incassate dall'Ente a titolo di "Contributi esonerativi per l'occupazione dei diversamente abili", derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dai contributi correlati agli esoneri

parziali concessi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 68/1999, previste al Titolo 3, Tipologia 200, categoria 300 del bilancio di previsione regionale, sono vincolate a finanziare nella spesa il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili - legge regionale n. 26/2002", alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1».

Il ricorso statale contestava alla regione Molise, che ha in corso un piano di rientro dal disavanzo di amministrazione, la possibilità di attribuire un vincolo di destinazione ad alcune entrate straordinarie non aventi natura ricorrente, atteso che l'art. 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 118 del 2011, evocato quale parametro interposto dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., consente ciò «solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio».

Il presupposto interpretativo del ricorso statale era dunque, da un lato, che alle specifiche entrate oggetto dell'impugnato art. 7 della legge reg. Molise n. 2 del 2021 fosse applicabile il suddetto principio contabile e, dall'altro, che la facoltà da quest'ultimo astrattamente prevista non fosse in concreto esercitabile, in difetto della specifica condizione dell'assenza di disavanzi non ripianati.

Tale assunto è stato però ritenuto erroneo.

Secondo la Corte, il ricorrente ha ommesso di considerare che il vincolo alle risorse oggetto della previsione impugnata non è attribuito dalla medesima norma regionale, bensì discende direttamente dalla legge statale, ovvero dal disposto dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Tale disposizione, ai primi due commi, demanda alle Regioni sia la istituzione del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili [...], da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi», sia la determinazione con legge regionale delle «modalità di funzionamento e [de]gli organi amministrativi» dello stesso; al comma 3, soprattutto, stabilisce che «[a]l Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge [...]» quando questi siano esonerati, alle condizioni fissate dall'art. 5, comma 3, dall'obbligo di assunzione dei disabili.

L'art. 14, comma 3, della legge n. 68 del 1999, quindi, stabilendo che al fondo regionale «sono destinati gli importi» di determinate entrate derivanti dall'applicazione della legge stessa – sia nelle consentite ipotesi di "monetizzazione" degli obblighi di assunzione mediante provvedimento di esonero parziale, sia per effetto della irrogazione delle sanzioni amministrative previste –, ha finalizzato tali



proventi al finanziamento degli interventi individuati dagli enti territoriali a favore dei soggetti svantaggiati.

La norma – insieme a quella di cui al comma 1, che prescrive alle Regioni di istituire il fondo regionale per l'occupazione dei disabili – esprime pertanto un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, diretto a sottrarre le specifiche entrate al concorso indistinto alle spese previste dal bilancio regionale e ad allocarle nel fondo predetto, in modo da «garantire la finalizzazione [...] alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziare» (sentenza n. 184 del 2016).

La Corte ha ritenuto che la modalità di alimentazione degli interventi finanziati dal fondo regionale in esame è, in questi termini, evidentemente connessa alla esigenza di tutela di situazioni di particolare vulnerabilità: quelle delle persone con disabilità, sulle quali si riflette una particolare attenzione da parte del disegno costituzionale, essendo coinvolto un complesso di «valori che attingono» ai suoi «fondamentali motivi ispiratori» (sentenze n. 83 del 2019, n. 232 del 2018, n. 258 del 2017, n. 275 del 2016 e n. 215 del 1987; in senso analogo, più di recente, sentenza n. 10 del 2022).

Nel caso della norma regionale impugnata, in definitiva, non viene quindi in rilievo – come invece erroneamente ritenuto dal ricorso statale – la lettera d) [*“d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.”*] della suddetta disposizione, bensì la precedente lettera a) [*“a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;”*], poiché il vincolo di destinazione è direttamente impresso dall'art. 14, comma 3, della legge statale n. 68 del 1999.

La fattispecie è stata, dunque, ricondotta nei vincoli «previsti dalla legge statale nei confronti delle Regioni», come chiarito dalla classificazione, diretta a specificare la portata del comma 5, lettera a), del citato art. 42, contenuta nel paragrafo 9.7.2 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011.

La Corte ha perciò concluso trattarsi di vincoli ai quali la Regione, nell'ambito del ciclo di bilancio, deve assicurare attuazione proprio in forza della previsione statale e per i quali non rileva – a differenza di quelli autonomamente decisi dalla Regione e rientranti nella lettera d) del richiamato comma 5 dell'art. 42 – che sia in

corso il ripiano del disavanzo o che non siano stati coperti tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

Con la **sentenza n. 168**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e dell'Allegato n. 8 (composto da due Tabelle) alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano della quota di disavanzo presunto originata nel 2020 negli esercizi dal 2021 al 2023.

Infatti, le previsioni del ripiano, articolando il recupero delle componenti negli esercizi dal 2021 al 2023, anziché disporlo integralmente nel primo esercizio del triennio, violano la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., contrastando con i principi contabili evocati, congiuntamente applicabili.

Secondo la Corte, il paragrafo 9.2.27 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 impone all'ente di aggiungere al primo esercizio del bilancio di previsione le quote del disavanzo già applicate al bilancio dell'esercizio precedente «e presumibilmente non recuperate». Il disavanzo presunto non ripianato nel 2020 avrebbe pertanto dovuto essere recuperato nell'esercizio 2021, primo esercizio del bilancio approvato dalla legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e non ripartito anche negli esercizi successivi, come invece previsto dalla Tabella impugnata.

Nella specie, pertanto, la preclusione all'ulteriore trascinarsi delle quote di disavanzo originate negli esercizi 2018 e 2019 discende proprio dalla constatazione che l'importo «da ripianare» nell'esercizio 2020 è stato ripianato solo in minima parte nel corso dello stesso esercizio.

Ciò perché, non avendo la Regione approvato il rendiconto degli esercizi 2018 e 2019 in tempo utile a disporre la tempestiva copertura dei relativi disavanzi, in base al principio contabile di cui al paragrafo 9.2.28 questi andavano ripianati già nell'esercizio 2020 e, per la parte non recuperata, nell'esercizio immediatamente successivo.

Con la **sentenza n. 168**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, e dell'Allegato O della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, perché quest'ultimo Allegato continuerebbe a prevedere il «ripiano dei disavanzi pregressi fino all'esercizio 2024, in tal modo riproducendo una tempistica già censurata» dallo Stato con riferimento al prospetto originario della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020 (Allegato O2) e dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza n. 246 del 2021.

Attesa l'identità del contenuto normativo, la Corte ha ritenuto sussistente il denunciato contrasto con l'evocato art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e, di



conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché anche le previsioni sopravvenute «disegnano una estensione del percorso di ripiano anche negli esercizi 2023 e 2024, determinandone una complessiva durata quinquennale» (sentenza n. 246 del 2021).

Infatti, la norma statale evocata, nell'ammettere, in subordine al ripiano immediato, la possibilità di frazionare il recupero del disavanzo nel triennio considerato nel bilancio di previsione e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale «si pone "in chiaro collegamento con la programmazione triennale" (sentenza n. 18 del 2019)», la cui durata va «ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare arbitrario dato il determinante rilievo che il "fattore tempo" assume per l'effettività delle regole di corretta gestione finanziaria» (sentenza n. 246 del 2021).

Con la **sentenza n. 168**, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 6 della legge della Regione Basilicata 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) [benché il rendiconto dell'esercizio 2020 non fosse stato approvato (ritardo che perdura tuttora), la legge regionale in esame è intitolata «Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023»] e l'Allegato O2 alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020.

La normativa impugnata aggiorna la determinazione del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 rispetto alla stessa operazione compiuta in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021.

La seconda Tabella dell'Allegato O2 contiene le modalità di applicazione del disavanzo, ripartendo la copertura della quota originata nel 2018 tra gli esercizi 2021 e 2022 e prevedendo il ripiano della quota originata nel 2019 tra gli esercizi 2022 e 2023.

La Corte ha ritenuto che le modalità di copertura del disavanzo presunto al 31 dicembre 2020, come rappresentate dalle previsioni impuginate, contrastano complessivamente con i principi contabili evocati di cui all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e con i principi contabili indicati nei paragrafi 9.2.27 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 allo stesso decreto, violando dunque la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Nella specie, l'impugnato Allegato O2 disegna una modalità di applicazione del disavanzo presunto contrastante con le possibilità ammesse dai principi di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Infatti, il ripiano di entrambe le componenti del deficit - derivanti rispettivamente dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019 - risulta articolato in tempi eccedenti il termine della programmazione di bilancio, poiché ciascuna quota verrebbe completamente recuperata nel quarto esercizio successivo a quello in cui si è formata, e non entro il terzo, come dispone l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Il *vulnus* descritto, inficiando la scansione di ripiano prevista dalle norme regionali impuginate, preclude pertanto alle stesse di protrarre il recupero del disavanzo oltre il primo esercizio del bilancio in corso di gestione.

Inoltre, con specifico riferimento alla quota del disavanzo originata nel 2018 - esercizio il cui rendiconto è stato approvato tardivamente -, il progetto di ripiano contrasta anche con i principi di cui ai paragrafi 9.2.27 e 9.2.28, poiché il frazionamento di tale componente in un numero di esercizi eccessivo produce il duplice effetto, da un lato, di ridurre l'importo delle quote periodiche e, dall'altro, di eludere l'obbligo di incrementare la singola quota dell'importo non ripianato nei precedenti esercizi.

Per motivi analoghi, anche la previsione del ripiano della quota del disavanzo originata nel 2019 contrasta con gli stessi richiamati principi contabili, perché l'inizio del suo recupero avverrebbe soltanto nell'esercizio 2022, ossia nel terzo esercizio successivo a quello della emersione di tale disavanzo; il ritardo nell'avvio di tale necessaria misura risulta peraltro aggravato dall'assenza del rendiconto di quell'esercizio, non ancora approvato.

In conclusione, le previsioni regionali impuginate delineano modalità di copertura del disavanzo presunto al 31 dicembre 2020 contrastanti con i richiamati principi contabili, inattendibili sotto il profilo contabile e tali da determinare un indebito «trascinamento nel tempo» del disavanzo stesso (sentenza n. 246 del 2021).

#### d. Tutela della salute e garanzia della continuità nella erogazione delle risorse finanziarie

La Corte, con la **sentenza n. 114**, in occasione dello scrutinio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 480, della legge n. 178 del 2020, con il quale si prevede che «[c]on decreto del Ministro della salute sono stabiliti le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma», per ritenuta violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., nella parte in

cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, necessaria in forza del principio di leale collaborazione, in quanto il fondo istituito dal citato comma 479 afferirebbe alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, ritenuta fondata, ha avuto occasione di affermare quanto segue: “la natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, il loro rilievo in termini di adeguatezza del trattamento, e, quindi, la rilevanza per il diritto alla salute delle pazienti colpite da carcinoma mammario, impongono che sia garantita la continuità nella erogazione delle risorse finanziarie (disposta dal decreto del Ministro della salute 18 maggio 2021, recante «Modalità di riparto e requisiti di utilizzo del fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce»), dovendo di conseguenza rimanere «“salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti”» (sentenze n. 71 del 2018 e n. 50 del 2008; nello stesso senso, fra le altre, sentenze n. 246 del 2019 e n. 74 del 2018).

e. Grave crisi finanziaria causata dalla pandemia: riflessi sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni

Di interesse è la **sentenza n. 112**.

Con tale pronuncia, la Corte ha rilevato che la deroga in materia di concorrenza al regime del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni prevista dalla disposizione impugnata non può essere giustificata in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19. Ciò in coerenza Come questa Corte ha già chiarito, proprio con riferimento a una norma legislativa provinciale limitativa della concorrenza, «la peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19» non può in alcun modo rilevare nella definizione del riparto delle funzioni legislative in materia, essendo escluso che «[l]a precarietà del contesto di emergenza [abbia] ampliato le competenze» regionali (sentenza n. 23 del 2022). Resta così fermo che, anche in relazione all'emergenza pandemica, spetta solo allo Stato adottare norme di deroga in materia di concorrenza (sentenze n. 38 e n. 16 del 2021).

## 2. LE SINGOLE LEGGI

**Legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina**

Il provvedimento, originariamente composto, come ha osservato il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, da 39 articoli per un totale di 142 commi, risulta incrementato a 142 articoli per un totale di 247 commi a seguito della prima lettura presso il Senato della Repubblica, poi confermata nella seconda ed ultima lettura, ed appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria dell'adozione di misure per contrastare le diverse conseguenze (umanitarie, sociali, economiche, energetiche e sulla sicurezza e sulla difesa nazionali) della guerra in Ucraina.

È opportuno ricordare altresì quanto osservato sempre dal suddetto Comitato, ossia che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo" per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria", in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "perché la 'materia finanziaria' risulta concettualmente 'anodina', dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura 'finanziaria'", sicché "il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare 'in concreto non pertinente'".

Nonostante la descritta finalità unitaria, nella legge in titolo risultano comunque presenti numerose disposizioni scarsamente riconducibili alla predetta finalità.

Tra l'altro, nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 38 del 2022, in materia di accise ed IVA sui carburanti, con il che si viene a reiterare così una prassi ormai abbastanza consueta, il che provocò la lettera del 23 luglio 2021 del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere, nella quale, tra l'altro, si osservava che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare".

Per i profili finanziari, in base all'all. 3 di cui alla relazione tecnica, si ha un effetto peggiorativo della legislazione vigente per più di 2 miliardi per il primo anno in termini di saldo di bilancio, con una riduzione netta di tale importo per gli anni

successivi fino al 2025 (per il 2023 si ha invece un modesto miglioramento). Per gli altri saldi, invece, gli importi sono più contenuti, a parità di segno dell'effetto (sempre con l'eccezione del 2023).

In termini lordi, sulla base del riepilogo degli oneri di cui all'art. 38 (ed al netto quindi delle norme autocompensate) l'intervento reca un valore di 6,3 miliardi per il 2022 sul saldo netto da finanziare, destinati a ridursi a partire dal 2023, divenendo però di carattere permanente a partire dal 2032 per un importo pari a 63 milioni. Lo stesso accade per gli altri saldi.

La compensazione è sostanzialmente a carico dello scostamento di bilancio in base all'apposita relazione annessa al DEF 2022, approvata con le già richiamate risoluzioni parlamentari. Per gli aspetti sistematici e metodologici si rinvia all'apposito paragrafo di cui alle "Considerazioni generali".

Quanto alle singole disposizioni, presenta profili problematici dal punto di vista finanziario una serie di norme, essenzialmente per carenze della relazione tecnica circa l'indicazione dei parametri assunti per la quantificazione dell'onere: si tratta ad esempio dell'articolo 1, in materia di riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante; dell'articolo 1-bis, recante disposizioni in materia di Iva e di accisa sui carburanti; dell'articolo 2, che introduce, per il 2022, una franchigia in relazione ai buoni benzina ceduti dalle aziende private ai lavoratori dipendenti; dell'articolo 3, che reca un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica; dell'articolo 4, che prevede, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale (in particolare, andrebbe verificata al riguardo l'attualità della percentuale del 15 per cento del consumo del secondo trimestre calcolato su quello riferito all'anno di riferimento 2020, caratterizzato da una contrazione dei consumi); dell'articolo 5, volto a incrementare il credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore; dell'articolo 5-quater, recante disposizioni in materia di autorizzazione al deposito fiscale (le perplessità nascono dal fatto che, da un lato, vengono meno presidi antifrode e, dall'altro, si apprestano misure atte a garantire il gettito IVA, senza che sia garantita l'equivalenza finanziaria delle due misure); dell'articolo 6, che estende la platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per l'energia elettrica e il gas (al riguardo, va sottolineato anche che gli oneri sono costruiti in termini di mera valutazione, il che accentua i rischi di una eventuale quantificazione incerta); dell'articolo 6-bis, recante disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici (al riguardo, sarebbe stato utile suffragare l'asserita invarianza con una valutazione *ex post* degli effetti della norma inizialmente disposta); dell'articolo 10-sexies, recante misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili,

calzaturieri e di pelletteria (il profilo di criticità è legato alla mancata dimostrazione della neutralità finanziaria a seguito della utilizzabilità in più esercizi del credito d'imposta ivi previsto); dell'articolo 11, recante disposizioni in materia di integrazione salariale (sarebbero stati utili al riguardo maggiori dati sulla contribuzione configurativa); dell'articolo 13-ter, recante disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività (al riguardo, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella nota dell'11 maggio 2022, chiedeva lo stralcio della norma in esame, in mancanza di una relazione tecnica idonea a dimostrare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione "introduce una nuova tipologia di visto di ingresso per lavoratori stranieri, per una durata indefinita e legata all'attività da svolgere"); dell'articolo 21-bis, che attribuisce nuovi compiti alle Autorità distrettuali di bacino (le carenze della relazione tecnica emergono in ordine alla sostenibilità o meno della clausola d'invarianza); dell'articolo 23, comma 3-bis, che reca una revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (emerge infatti una carenza di dati relativi alla potenziale estensione della platea di soggetti che possono presentare istanza per accedere ai suddetti fondi, al fine di verificare la congruenza degli stanziamenti ivi appostati, dal momento che la norma, in base alla relazione tecnica, viene interpretata estendendone l'operatività anche ai contraenti generali); infine, dell'articolo 37, recante un contributo straordinario contro il "caro bollette" (in proposito andrebbe chiarito se la quantificazione del gettito è stata ottenuta considerando, nella base imponibile complessiva, anche le accise ordinariamente comprese nelle operazioni attive comunicate all'Agenzia delle entrate).

Per l'articolo 7, recante norme relative al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, si prevedono, con i commi 2-4, oneri di personale con l'indicazione di un limite di spesa, il che appare scarsamente coerente con la natura poco flessibile dell'onere, soprattutto in assenza di fissazione del numero delle unità lavorative interessate.

Quanto poi all'articolo 38, di copertura finanziaria complessiva (al netto degli oneri coperti nelle stesse disposizioni che li dispongono), in merito al comma 1-ter, relativo ai maggiori interessi da corrispondere sui titoli da emettere in corrispondenza dello scostamento di bilancio citato, come già rilevato nel passato, mancano indicazioni sui criteri utilizzati per la quantificazione (anche se il Governo, in altre circostanze, ha esplicitato le metodologie seguite): tale assenza di dati appare rilevante soprattutto in una fase di tassi di interesse in ascesa, anche considerando che - opportunamente - l'onere è solo valutato. Si ricorda comunque che non si provvede alla copertura autonoma degli oneri da interessi in quanto gli importi indicati per lo scostamento sono comprensivi di tale spesa conseguente al maggior disavanzo autorizzato.



Il comma 2 poi riassume gli oneri e le relative coperture. Al riguardo, si reitera l'osservazione circa l'improprietà di una mera sommatoria di oneri connessi ai vari articoli, dal momento che la legge di contabilità richiede l'indicazione della compensazione per ogni singolo onere, questa essendo l'essenza della copertura finanziaria sul piano non solo contabile, onde permettere la pubblicità circa il singolo binomio costituito dal beneficio (onere) e dal connesso sacrificio (copertura). Come già riportato, poi, si utilizzano i margini aperti dallo scostamento autorizzato e prima citato, essendo stato assorbito, come già riportato, nel decreto-legge originario il successivo decreto-legge n. 38 del 2022, che recava tale forma di compensazione: continua peraltro a non essere indicato in norma il *quantum* del ricorso allo scostamento, ancorché ricavabile per differenza e comunque dal citato all. 3.

**Legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza**

Il decreto-legge detta disposizioni varie in materia di superamento dell'emergenza sanitaria, per lo più prevedendo norme in tema di personale pubblico.

In base all'all. 3, di cui alla relazione tecnica, gli effetti netti sono nulli sul saldo di bilancio, mentre comportano un lieve miglioramento sugli altri saldi, come conseguenza, sostanzialmente, di un aumento delle entrate.

Sul piano metodologico, a parte le consuete carenze della relazione tecnica in materia di personale, per la quale le prescrizioni della legge di contabilità risultano particolarmente stringenti, si registra il largo ricorso alla tecnica dell'individuazione dell'onere in termini di tetto. Si ricorda in argomento che la Corte ha segnalato la corretta interpretazione della norma della legge di contabilità circa la scelta della configurazione dell'onere in termini di limiti ovvero di mera previsione, chiarendo che il discrimine si colloca nella flessibilità o meno della spesa: infatti, quanto minore è la flessibilità, tanto più consigliabile è il ricorso al metodo della previsione di spesa, che consente di adattare le risorse, tramite le clausole di salvaguardia, all'andamento effettivo dell'onere, in caso di esubero rispetto alla quantificazione riportata ovvero rispetto alle coperture. Trattandosi – nella fattispecie – di personale, si è in presenza, infatti, di un comparto che notoriamente presenta scarsa modulabilità dell'onere, il che avrebbe dovuto consigliare di evitare la tecnica del tetto di spesa.

Si registrano altresì carenze nell'illustrazione della sostenibilità delle clausole di neutralità, dal momento che anche per tale fattispecie le prescrizioni della legge di contabilità risultano molto stringenti.

**Legge 17 giugno 2022 n. 71, deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura**

Si tratta di un provvedimento di delega inteso a riordinare alcuni aspetti dell'ordinamento giudiziario (cd. "legge Cartabia"). Viene seguito, per gli aspetti finanziari, lo schema della legge di contabilità, mediante rinvio della soluzione dei problemi di copertura alla successiva fase di delegazione, in assenza di compensazioni interne in ciascun decreto legislativo (art. 42).

Ciò nondimeno, sussistono profili di perplessità, per i meri profili finanziari, in riferimento a singoli articoli, anche sulla base di quanto riportato dalla relazione tecnica, redatta dal ministero competente ed asseverata positivamente dal Dipartimento della Ragioneria generale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene in evidenza *in primis* l'art. 10, in materia di formazione per le funzioni direttive e semidirettive, per i cui oneri – non quantificati, peraltro – si fa rinvio, nella relazione tecnica, agli ordinari stanziamenti di bilancio "mediante un riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo e che vengono annualmente assegnate al bilancio...", le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle attività formative per la partecipazione alle procedure per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi... Si ribadisce, pertanto, che tali oneri potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Emerge in tal modo una concezione che, sul piano metodologico, non distingue tra un onere nuovo o maggiore e la relativa copertura, separata dagli stanziamenti a legislazione vigente, risolvendo le necessità di far fronte ai nuovi fabbisogni finanziari mediante il rinvio ai futuri stanziamenti, che quindi sono destinati a svolgere una funzione servente rispetto alle necessità che si determineranno, ove in aumento. Si realizza così un inveramento dell'obbligo costituzionale di copertura tale da riferire ai successivi bilanci a legislazione vigente l'effettiva compensazione delle future esigenze, tra l'altro facendo riferimento al concetto di riprogrammazione delle risorse che anzitutto consta di uno o più atti interni non sempre destinati alla pubblicità ed in secondo luogo non tiene conto del principio costituzionale dell'annualità, in base al quale gli stanziamenti di bilancio sono fissati per ogni singolo esercizio, laddove tra l'altro detti stanziamenti sono da costruire in base alle necessità di cui alla legislazione vigente e non scontando eventuali futuri ed imprecisati oneri aggiuntivi. La conclusione è che la norma intende risolvere l'obbligo di copertura sostanzialmente facendo riferimento al bilancio, fattispecie, questa, non prevista dalla legge di contabilità.



Anche l'art. 21 (modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura) presenta profili di criticità, sempre per lo stretto profilo della tecnica finanziaria. Per fronteggiare l'aumento dei costi per il maggior numero dei componenti, secondo la relazione tecnica a ciò "non corrisponde una maggiore esposizione finanziaria, tenuto conto da un lato del risparmio di spesa riscontrabile dall'insieme delle disposizioni svolte al successivo art. 37, cui si rimanda, e dall'altro dalla possibilità di fronteggiare eventuali oneri aggiuntivi attraverso le risorse stanziare nell'autonomo bilancio del CSM idonee per garantirne la copertura".

Per questo secondo aspetto, tenuto conto della struttura del bilancio del Consiglio, non si può escludere che la copertura finisca con il gravare sul bilancio dello Stato.

Quanto invece al primo profilo, ossia alla compensazione con i risparmi di cui all'art. 37, il collegamento sembra descritto solo dalla relazione tecnica, ma non risulta fissato in norma, per cui formalmente non sussiste l'obbligo giuridico della compensazione. In secondo luogo, i risparmi verrebbero dall'assoggettamento degli interessati al vincolo di cui al limite di 240.000 euro previsto dalla normativa in vigore (art. 37): al riguardo, va tenuto conto del recente innalzamento del tetto per tener conto dell'incremento medio conseguito nell'anno precedente dalle categorie dei pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT, il che potrebbe ridurre le risorse con ciò disponibili.

In merito all'art. 25 (selezione dei magistrati addetti alla segreteria), per l'assegnazione dei componenti esterni la relazione tecnica fa sempre riferimento al bilancio del CSM nonché alla già citata riprogrammazione, per cui valgono le considerazioni già prima espresse in merito all'art. 10. Inoltre, circa il riconoscimento di indennità ai magistrati, la suddetta relazione tecnica assicura che ciò avverrà nel rispetto del limite prima citato dei 240.000 euro e dell'invarianza della spesa prevista per l'erogazione di compensi di natura accessoria: si fa al riguardo presente, per la prima affermazione, che il rispetto del limite non esclude incrementi di oneri, rispetto alla legislazione vigente, sino al raggiungimento del tetto medesimo e, per la seconda affermazione, che il rispetto dell'invarianza della spesa meriterebbe l'illustrazione degli oneri che diminuiscono, in presenza di un nuovo intervento. Anche in questo caso si è dunque in presenza di una maggiore spesa che, se si realizzerà, si sarà risolta a carico dei bilanci.

Lo stesso si può sostenere per il successivo art. 26 (in materia di contratti di collaborazione continuativa del CSM), per il quale la relazione tecnica ripropone il riferimento al bilancio e alla riprogrammazione delle spese, nonché per l'art. 27 (modifiche in materia di ufficio studi e documentazione).

Quanto infine all'art. 37, già menzionato, valgono le considerazioni prima espresse.

**Legge 21 giugno 2022 n. 78, delega al Governo in materia di contratti pubblici**

Il provvedimento prevede un'unica ed articolata delega nella materia dei contratti pubblici, con alcuni criteri e principi direttivi potenzialmente onerosi. Si tratta, ad esempio, della revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza, di cui al comma 2, lettera b), in quanto suscettibile di determinare la necessità di far fronte alle nuove funzioni con l'aumento delle risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente; della riduzione e della certezza dei tempi procedurali e realizzativi degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione, di cui al comma 2, lettera m); della sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni, di cui al comma 2, lettera p); infine, della revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale, di cui al comma 2, lettera s).

Andrebbero valutati poi, per i profili finanziari, il criterio che dispone la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie, prevedendo la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia (comma 2, lettera cc)), e quello relativo alla semplificazione ed accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti (comma 2, lettera ii)), nonché altri aspetti di carattere eventuale ed indiretto, collegati a possibili incrementi dei costi negli appalti, come l'obbligo di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali (comma 2, lettera g)) ed il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (comma 2, lettera l)).

Per gli aspetti di copertura, sono previsti una generale clausola di neutralità nonché il ricorso allo schema di cui alla legge di contabilità nel caso di oneri dei decreti legislativi non coperti all'interno del singolo provvedimento.

Va però ricordato che il Governo, nel corso del dibattito parlamentare, oltre che ribadire alcune clausole di neutralità in particolare, senza però fornire le indicazioni richieste dalla legge di contabilità, ha comunque fatto presente, in primo luogo, che la previsione di sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, in caso

di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p)), ha carattere ordinamentale, in quanto tale criterio di delega riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'attuale articolo 24, comma 4, del codice dei contratti pubblici, che già prevede che sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

In secondo luogo, sempre il Governo ha fatto presente che il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera cc), che dispone la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie, prevedendo la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la ritenuta è effettuata sull'importo dovuto agli operatori economici in relazione agli stati di avanzamento o di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In terzo luogo, con riguardo all'obbligo di prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 2, lettera g), sempre il Governo ha rimarcato che la disposizione è finalizzata a prevedere la necessità di tenere conto anche del costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la medesima lettera g) già stabilisce che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi sono a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.

Infine, sempre il Governo ha osservato che la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), relativa al divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, non vieta in maniera categorica gli incarichi gratuiti, ma si limita a qualificarli come eccezionali e risulta coerente con le attuali disposizioni del codice dei contratti pubblici, in particolare, con l'articolo 24, comma 8, di detto codice, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività, le quali sono utilizzate dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

Nonostante tali ragguagli, rimane una diffusa incertezza sui contorni finanziari della legge, che solo un'attenta predisposizione dei decreti legislativi, per i profili finanziari qui oggetto di esame, potrà contribuire a fugare, pur trattandosi di una materia per la quale va riconosciuto che non sempre è possibile quantificare con ragionevole precisione i costi *ex ante*, essendo essa demandata, nella relativa attuazione, all'operare di numerose variabili.

**Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

Il provvedimento, originariamente composto, come ha osservato il Comitato per la legislazione presso la Camera dei deputati, da 50 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame presso il Senato della Repubblica in prima lettura, a 72 articoli, passandosi, in termini di commi, dai 159 originari a 280. Inoltre, sulla base del preambolo, il provvedimento appare riconducibile alla *ratio* unitaria di disporre le misure necessarie per l'attuazione del PNRR, con riferimento anche al rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione e di semplificazione delle sue procedure, e con una particolare attenzione alla formazione e al reclutamento degli insegnanti (per gli aspetti costituzionali si rinvia a quanto esposto in relazione al precedente decreto-legge n. 21).

Per i profili finanziari, unitamente alla relazione tecnica è stato prodotto l'apposito all. 3, da cui, secondo la metodologia propria di questo documento, si desume una modesta portata dell'intervento, con un risultato netto molto contenuto e comunque di segno positivo (i valori si incrementano per i saldi diversi da quelli di bilancio). Dal punto di vista della struttura della legge (sempre per i profili finanziari), nella gran parte dei casi si assiste ad oneri definiti in termini di limite, mentre per le coperture, riferite a ciascuna disposizione, si hanno molteplici modalità, che vanno dal fondo speciale alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa nonché al riferimento a stanziamenti di bilancio.

Da quest'ultimo punto di vista si ha un'ulteriore conferma del carattere talvolta indefinito dei criteri con cui viene costruita la legislazione vigente, non sempre corrispondente ad esigenze quantificate con precisione *ex ante* rispetto al titolo giuridico sottostante.

Quanto poi alle singole disposizioni, viene in evidenza l'art. 7 (ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR), a proposito del quale si pone il problema se esso determini o meno un profilo di cassa coerente con la previsione incorporata nei "tendenziali", mentre, per l'art. 9, in tema di assunzioni, non viene esplicitato il motivo per cui le nuove assunzioni possano trovare compensazione a valere sugli

stanziamenti in essere, il che suona ad ulteriore conferma del citato carattere talvolta indefinito dei criteri di costruzione del bilancio: ciò è da rimarcare maggiormente se si tratta di oneri permanenti, come nella fattispecie. Lo stesso si può rilevare, peraltro, per l'art. 16-bis, in tema di riordino e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al cui bilancio si fa rinvio per la copertura dei relativi oneri, il che appare incoerente rispetto all'art. 19 della legge di contabilità.

Per l'art. 30, in tema di riordino dell'A.S.I., si pone in parte il medesimo problema, in quanto i relativi costi vengono posti a carico delle risorse in essere, mentre, per l'art. 44, comma 1, lett. i), cpv articolo 16-bis, in tema di formazione permanente degli insegnanti delle scuole secondarie, essendo i relativi oneri posti a carico dei fondi PNRR, sarebbe stato utile un'indicazione almeno circa la distinzione tra *loans* e *grants*. Problema ancora diverso è posto dall'art. 44, comma 1, lett. i), capoverso articolo 16-ter, sempre in tema di formazione continua degli insegnanti, la cui copertura è posta sui risparmi da riduzione degli organici, definiti negli importi, ma a loro volta dipendenti da successivi provvedimenti amministrativi: si configura in tal modo un meccanismo *ex ante* che non fissa la contestualità tra oneri e compensazioni.

Si ripropone poi, per la disposizione, lo stesso problema della mancata chiarezza circa la quota di imputazione a valere sui fondi PNRR.

**Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina**

Si tratta del provvedimento d'urgenza cd. "aiuti" (ovvero "energia", nella sintetica classificazione del Governo di cui alla relazione tecnica), al cui testo iniziale sono state aggiunte numerose disposizioni in sede di conversione, assorbendo peraltro il decreto-legge n. 80 del 30 giugno u.s., contestualmente soppresso. Si ricorda al riguardo quanto prima riportato, in riferimento alla figura del cd. "decreto-minotauro", per il decreto-legge n. 21.

Il provvedimento consta di due titoli, dedicati, rispettivamente, a disposizioni in materia di energia e imprese e a misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie. Ciascun titolo consta poi di vari capi, concernenti numerose materie, che vanno dall'energia alla liquidità delle imprese nonché alla ripresa economica, alla produttività delle imprese e all'attrazione degli investimenti, per il titolo I, e, per il titolo II, ai settori concernenti il lavoro, le pensioni e i servizi ai cittadini e lo sport, nonché gli enti territoriali, la crisi ucraina e la spesa pubblica (sono presenti anche altre disposizioni urgenti, transitorie, finali e finanziarie).

Dal punto di vista della struttura finanziaria della legge, avuto riguardo alla configurazione degli interventi coesistono sia tetti di spesa che oneri solo valutati, mentre le coperture sono raggruppate nell'art. 58, recante disposizioni finanziarie. Da quest'ultimo punto di vista si evidenzia la compresenza di più forme di copertura, tra le quali, come si evince dall'all. 3, si manifesta come assorbente l'utilizzo dello scostamento autorizzato dal Parlamento il 20 aprile u.s., anche se ciò non avviene integralmente.

Senza considerare gli oneri di cui all'articolo di copertura prima menzionato, l'intervento lordo del provvedimento si ragguaglia a 16,7 miliardi per il 2022, 5,5 miliardi circa per il 2023, quasi 4 miliardi per il 2024, per poi ridursi progressivamente fino al 2034, quando esso risulta pari a 522 milioni annui, di carattere permanente. Naturalmente, diversi sono gli importi per gli altri saldi diversi da quello di bilancio. In base invece alla tecnica del menzionato all. 3, che espone le sole variazioni nette delle entrate e delle spese, per il saldo di bilancio si ha un intervento di 8,7 miliardi per il primo anno, 4,2 miliardi per il 2023, quasi 3 miliardi per il 2024 e poco più di 2 miliardi per il 2025, quale frutto di maggiori spese non compensate da maggiori entrate (ciò accade parzialmente solo per il primo anno).

Come riportato, il citato all. 3 espone anche gli assorbimenti dello scostamento autorizzato, essenzialmente ad opera del decreto-legge n. 21, prima esaminato, e del decreto-legge qui in esame, con l'esposizione anche delle somme residue per ciascun anno. Per gli aspetti sistematici e metodologici si rinvia all'apposito paragrafo di cui alle Considerazioni generali.

Quanto alle singole misure, sono le norme in materia fiscale quelle che presentano criticità più evidenti circa il carattere non sempre pienamente esaustivo della relazione tecnica, pur dovendosi tener conto che le quantificazioni in tale settore non possono che presentare margini di aleatorietà. Nello specifico, mancano comunque dati sufficienti in riferimento all'art. 1 (*bonus* sociale energia elettrica e gas), 1-*ter* (azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022), 1-*quater*, commi 1-2 (in tema di riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022, la congruità della cui stima non può non tener conto tra l'altro dell'incremento del prezzo della materia prima), 2 (incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, per il quale valgono le medesime considerazioni) e 4 (estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di energia).

Circa poi l'art. 13, in tema di gestione dei rifiuti a Roma ed altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, non vengono forniti dati, dalla relazione tecnica, a sostegno della riportata clausola di neutralità, la cui sostenibilità rimane



dunque al momento non dimostrata. Quanto poi all'art. 14 (in materia di superbonus), ai cui oneri per i primi anni si contrappongono recuperi a partire dal 2027, viene riproposta, dalla relazione tecnica, la medesima metodologia seguita per le precedenti stime, senza considerare il diverso impatto nel corso del tempo da parte di una normativa che ha subito numerose modifiche: sarebbe stato utile, per esempio, che il Governo avesse proposto una stima a consuntivo di quanto realizzatosi negli ultimi tempi sul piano dei flussi di cassa del bilancio, per (eventualmente) reimpostare la stima degli effetti ovvero confermare con maggior fondamento quella presentata.

In tema di rilancio e sostegni alle imprese, viene poi in evidenza l'art. 21 (maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0), per il quale si prospetta, nella relazione tecnica, la riproposizione della precedente metodologia di stima, il che ha indotto il Servizio bilancio del Senato della Repubblica, in particolare, ad ipotizzare una sottostima dell'onere "in misura non trascurabile", in assenza oltretutto di una consuntivazione di quanto realizzatosi nel settore. Problema diverso presenta l'art. 22 (credito d'imposta per la formazione 4.0), la cui clausola di neutralità - non dimostrata peraltro, nella sua sostenibilità, dalla relazione tecnica nonostante quanto prescritto dalla legge di contabilità - può reggersi se si compensa una serie di effetti di segno opposto, il cui equilibrio non appare esplicitato, almeno per quanto ragionevolmente ipotizzabile *ex ante*. Questioni ancora diverse presenta l'art. 29 (misure a favore di imprese esportatrici), che potrebbe comportare problemi in termini di fabbisogno nel momento in cui detta previsione legislativa consente l'accelerazione nell'utilizzo di risorse in essere.

Carenze nella relazione tecnica si registrano altresì per l'art. 31 (indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti), per il quale, se da un lato è da apprezzare il ricorso alla tecnica della valutazione degli oneri, in presenza di una spesa che si appalesa come poco flessibile, d'altro lato non è dato trovare una motivazione, nella documentazione allegata, per la stima del numero dei soggetti interessati. Mentre l'art. 35 (disposizioni urgenti di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico) pone poi problemi sotto il profilo della coerenza tra un onere stimato in cifra fissa e la precisa individuazione della platea interessata alla disposizione, il che, a parità di condizioni, dovrebbe rendere l'onere poco flessibile, l'art. 39 (disposizioni in materia di sport) presenta l'analogo problema di cui al citato art. 29, ossia la ipotizzabile accelerazione nell'utilizzo dei fondi, con possibili ripercussioni sulla tenuta del fabbisogno. Quanto all'art. 43, commi da 1 ad 8 (misure di riequilibrio di enti territoriali), il problema si pone in termini di eventuali ripercussioni sui relativi bilanci a seguito di talune disposizioni, come quella che statuisce il divieto di aumento dell'addizionale IRPEF oltre certe percentuali, al verificarsi di talune condizioni.

Per l'art. 51 (disposizioni in materia di pubblica amministrazione), vengono in rilievo, tra le altre, le disposizioni di cui ai commi 8-*bis* ed 8-*ter*, in tema di codice dell'ordinamento militare e di istituzione di nuove figure, la cui neutralità finanziaria non risulta suffragata da sufficienti chiarimenti nella relazione tecnica, mentre per l'art. 52 (misure in materia di società pubbliche), comma 1, si utilizzano a copertura residui risalenti al 2020 in essere in riferimento ai provvedimenti anti-Covid, il cui diverso impatto sul fabbisogno, rispetto ai "tendenziali", non viene analizzato dalla relazione tecnica.

Quanto poi all'art. 55 (disposizioni sul contributo straordinario contro il "caro bollette"), si tratta di materia per la quale, al momento dell'approvazione della legge, risultavano incertezze circa l'entità del gettito rispetto a quanto preventivato, in un contesto caratterizzato peraltro anche da vertenze giudiziarie: la relazione tecnica ripercorre invece lo stesso *iter* logico della norma originaria. Sarebbe stato opportuno, pertanto, *ex ante* istituire un monitoraggio con obbligo di relazione al Parlamento, trattandosi di un gettito atteso superiore ai 10 miliardi.

Venendo infine al già citato art. 58, di copertura complessiva del provvedimento, anzitutto si provvede a reintegrare le riduzioni delle spese dei ministeri per gli importi indicati nel comma 1, nonché a finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale a carico dell'apposito fondo di tesoreria nel comma 2 (senza che siano analizzati i prevedibili effetti sul fabbisogno). Il comma 3 poi procede all'usuale quantificazione dei maggiori interessi da corrispondere per il maggior debito conseguente al cennato utilizzo dello scostamento autorizzato: al riguardo, si rinnovano alcune delle osservazioni già svolte per analoghe fattispecie, ossia essenzialmente che la relazione tecnica non consente di valutare le ipotesi sottostanti alla quantificazione degli oneri. È da apprezzare comunque il fatto che l'onere sia espresso in termini di mera valutazione, attesa la situazione dei mercati finanziari, che non appare improntata a stabilità.

Quanto al comma 4, esso raggruppa tutte le norme onerose senza individuare i singoli effetti di aggravio, come più volte osservato dalla Corte, il che non consente di correlare ciascun onere con la propria copertura, come tra l'altro prevedono l'art. 81, comma terzo, Cost. e la legge di contabilità. Seguono poi le singole coperture: per la lettera i), relativa all'utilizzo dell'indebitamento autorizzato, continua a mancare l'indicazione in norma del *quantum* (ancorché ricavabile per differenza con le altre coperture e rinvenibile nel richiamato all. 3 alla relazione tecnica, per gli importi prima riportati). Il successivo comma 4-*bis* ripropone poi la riduzione per il 2022 degli stanziamenti dei ministeri per finalità di copertura, in questo caso solo in riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze: continuano al riguardo ad essere espresse cifre riferite solo a missioni e programmi, senza indicazione dei titoli giuridici sottostanti, nonché senza differenziare tra spesa corrente e conto capitale, il



che non esclude dequalificazioni della spesa. Tra l'altro, nelle riduzioni si fa riferimento a voci generiche, tra cui si evidenzia in particolare quelle relative alle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte, la cui incisione non risulta motivata nel dettaglio dalla relazione tecnica, nonché alle voci "fondi da riassegnare" e "fondi di riserva e speciali". Si ricorda in particolare che per questi ultimi occorrerebbe una specificazione della rubrica incisa e dell'entità della riduzione, essendo essi a disposizione anche del Parlamento per ragioni finanziarie.

### **Legge 15 luglio 2022 n. 106, delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo**

Il provvedimento si compone sia di deleghe sia di norme immediatamente dispositive e consta di dodici articoli. Risulta presentata la relazione tecnica, ma ciò nondimeno si evidenziano diffuse criticità per i profili qui d'interesse.

Circa le singole disposizioni, per l'art. 2 (deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi) il comma 8 fa riferimento allo schema di cui alla legge di contabilità per il caso delle deleghe: va comunque segnalato che alcuni criteri e principi direttivi risultano potenzialmente onerosi. I commi 6 e 7 invece, in materia di revisione degli strumenti di integrazione al reddito per il lavoratori a tempo determinato e discontinui per lo spettacolo, prevedono una delega espressamente onerosa, cui (in base al comma 7) "si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità".

Sulla base del tenore letterale della norma, manca una quantificazione degli oneri e si è in presenza di un dispositivo che sostanzialmente demanda alla successiva attività amministrativa la regolazione degli aspetti finanziari della materia, aspetti che riguardano non solo l'incisione del fondo menzionato, ma anche il profilo dell'acquisizione delle risorse: ciò configura una modalità di normazione che appare non coerente con i precetti (segnatamente costituzionali) in materia di copertura, configurandosi un intervento i cui aspetti finanziari sono rimessi all'attività di normazione di secondo grado.

Lo stesso sostanzialmente si può osservare per l'art. 4 (professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo), per i cui eventuali costi, nell'ambito dell'attuazione della disposizione, si demanda ad un decreto ministeriale, nonché

per l'art. 5 (Osservatorio dello spettacolo), i cui costi vengono imputati al Fondo unico per lo spettacolo, il che significa che alla relativa quantificazione si provvederà in sede amministrativa e, d'altro canto, che gli stanziamenti di bilancio vengono costruiti talvolta scontando anche interventi futuri e non sulla base del principio della legislazione vigente. Per l'art. 6 (sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo), anche se (in questo caso) è prevista una clausola di neutralità, ancorché priva degli elementi informativi previsti dalla legge di contabilità (espressivo di un principio costituzionale a salvaguardia dell'art. 81, terzo comma, Cost.), anche se viene disposta una relazione illustrativa al Parlamento sull'attuazione dell'articolo. L'art. 7 poi pone a carico delle Regioni la promozione di Osservatori regionali dello spettacolo, senza indicare oneri e coperture a carico della legge medesima, come prevede l'art. 19 della legge di contabilità, mentre l'art. 10 (importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali) indica l'onere (che non sembra presentare rilevanti margini di flessibilità) in termini di tetto di spesa (peraltro, senza un'illustrazione nella relazione tecnica delle relative componenti e con una copertura posta a carico del fondo speciale nonostante si tratti di spesa permanente).

**Legge 5 agosto 2022, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

Si tratta di un provvedimento d'urgenza che, originariamente composto da 13 articoli per un totale di 59 commi, come ha sottolineato il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato della Repubblica in prima lettura, a 25 articoli, per un totale di 153 commi. La legge appare prevalentemente riconducibile, sulla base del preambolo, alle plurime finalità di assicurare la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, di dettare disposizioni in materia di grandi eventi, garantire la funzionalità del Ministero per le infrastrutture e le mobilità sostenibili e, infine, di prescrivere disposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie.

Oltretutto, nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 85 del 2022, recante alcune disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il PNRR: si rinvia al riguardo a quanto già richiamato in riferimento al precedente decreto-legge n. 21.

Per i profili finanziari, unitamente alla relazione tecnica è stato prodotto l'apposito all. 3, da cui, secondo la tecnica propria di questo documento, si desume

una modesta portata dell'intervento, peraltro con un risultato netto molto contenuto e comunque di segno positivo, come effetto, sostanzialmente, di maggiori entrate. Dal punto di vista della struttura finanziaria della legge, nella gran parte dei casi si assiste ad oneri definiti in termini di limite, mentre per le coperture, riferite a ciascuna disposizione, si hanno molteplici modalità, che vanno dal fondo speciale alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa, dal fondo per la riassegnazione dei residui eliminati a stanziamenti di bilancio nonché a disponibilità di tesoreria (nel corso dell'esame in seconda lettura il Governo ha chiarito le modalità di copertura dell'art. 12, comma 12 *quater*). Da quest'ultimo punto di vista si ha un'ulteriore conferma del carattere talvolta indefinito dei criteri con cui viene costruita la legislazione vigente (e la relativa copertura), non sempre corrispondente ad esigenze quantificate con precisione *ex ante*.

Quanto infine alle singole disposizioni, si segnala in particolare l'art. 7-*ter*, in materia di gestione e sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25, le cui quantificazioni riferite agli oneri non possono che risultare in qualche modo provvisorie, per esempio sia per le difficoltà riferite anche agli effetti sullo stesso bilancio dell'ANAS, sia per l'incertezza circa le stime dei ricavi futuri. Gli oneri sono costruiti però in termini di tetto e ad essi si fa fronte con il comma 7-*quater* (relativo anche al comma 7-*bis*), il quale fa sostanzialmente riferimento a stanziamenti a legislazione vigente. Lo stesso vale per l'art. 8, comma 11, in tema di trasporto pubblico locale e regionale.

### **Legge 5 agosto 2022 n. 118, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

Il provvedimento consta di numerosi articoli e riguarda naturalmente svariate materie. Esso risulta composto da 36 articoli e, come osservato dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, per un verso presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo e, per altro verso, rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): in particolare, la legge trae origine nella componente 2 concernente "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo" della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (M1C2-6), laddove la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione, entro il 31 dicembre 2022 (in base alla menzionata decisione, la legge annuale sulla concorrenza 2021 deve trattare i seguenti temi: applicazione delle norme antitrust; servizi pubblici locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un'attività imprenditoriale; vigilanza del mercato).

Per i profili finanziari, anche in questo caso coesistono nello stesso provvedimento norme dettanti deleghe e norme immediatamente operative. Tra le

prime sussistono casi di richiamo allo schema previsto dalla legge di contabilità ai fini della compensazione degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi e casi in cui tale richiamo è assente: in tale seconda ipotesi, si ritiene che comunque la decretazione successiva dovrà essere conformata in modo tale da tener conto dell'art. 17 della legge di contabilità, in materia di quantificazione degli oneri e relativa copertura finanziaria, trattandosi di fonte di rango legislativo di carattere ordinamentale. Sussistono anche numerose clausole di neutralità, per le quali la relazione tecnica non dà conto delle informazioni richieste dalla legge di contabilità, e risulta assente una generale clausola di neutralità.

I profili problematici riferiti a singole norme, in merito all'assenza di informazioni sulla sostenibilità delle clausole di neutralità, riguardano in particolare l'art. 15, per esempio, in materia di revisione e trasparenza dell'accREDITAMENTO e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli enti erogatori privati convenzionati.

**Legge 5 agosto 2022 n. 119, disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**

Si tratta di un complesso provvedimento di revisione del codice dell'ordinamento militare, con oneri raggruppati nell'articolo 10, fissati in termini di limiti di spesa e compensati con i risparmi derivanti dall'attuazione della legge di riforma del 2012.

Quanto alle singole disposizioni, l'art. 1 proroga il regime transitorio per la riduzione delle dotazioni, cui erano annessi effetti di risparmio, secondo le evidenze prodotte in riferimento alla legge n. 244 del 2012. La relazione tecnica giudica priva di effetti la disposizione, in quanto verrebbe lasciato inalterato il volume organico complessivo a regime: si osserva al riguardo che con l'art. 1 si allungano i tempi per pervenire a tale volume, il che dovrebbe avere effetti sui risparmi ipotizzati e forse, in assenza di altre evidenze, incidere anche sull'effettività della copertura complessiva del provvedimento.

In merito poi all'art. 3, in tema di adeguamento normativo in relazione al nuovo sistema di ferme prefissate dei volontari, la cui operatività è sostanzialmente demandata ad un decreto ministeriale, si osserva che, in realtà, dovrebbe essere la norma primaria a regolare la materia, anche per gli aspetti finanziari, garantendosi così, da questo punto di vista, l'equivalenza dei flussi. Anche per l'art. 8, in materia di avanzamento degli ufficiali, sussiste poi qualche criticità, dal momento che i

conferimenti dei gradi superiori sarebbero previsti in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.

Quanto infine all'art. 10 di copertura, già citato, rimarrebbe da accertare sin d'ora le risorse finanziarie che si liberano e che risultano disponibili, alle quali si attinge per finalità di compensazione, essendo, l'operatività della norma demandata ad un livello amministrativo, che individua le risorse e provvede a riassegnarle.

**Legge 4 agosto 2022 n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e del rilancio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali**

Il provvedimento consta di tre titoli, di cui il primo in materia di semplificazioni fiscali, il secondo in tema di procedure di incasso e pagamento presso la tesoreria dello Stato e di disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale ed il terzo recante misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché disposizioni finanziarie e finali.

Data la natura ed il contenuto della legge, non si profilano particolari aspetti problematici dal punto di vista finanziario. Dall'all. 3 alla relazione tecnica si ha conferma della modesta rilevanza quantitativa degli interventi, che comunque portano ad effetti nulli o di entità trascurabile sui saldi. Il testo è peraltro disseminato di clausole di neutralità, per nessuna delle quali viene peraltro fornita la tipologia di informazioni richieste dalla legge di contabilità.

Circa le singole norme, si segnalano l'art. 1 (soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori), che richiede una serie di adempimenti supplementari per l'amministrazione finanziaria la cui realizzazione non è stato dimostrato possa avvenire senza costi aggiuntivi. Lo stesso si rileva poi per l'art. 4 (modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione), così come per l'art. 5 (erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi), nonché per l'art. 6-*bis* (comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente) e per l'art. 8 (estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili), comma 1-*bis* in particolare, in materia di rilevanza anche ai fini IRAP delle rettifiche valevoli ai fini IRPEF e riconducibili al processo di correzione degli errori contabili di cui all'art. 83 del TUIR.

Quanto all'art. 20 (adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF), non risulta dimostrata l'invarianza di

gettito per i comuni, così come per l'art. 24 (disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale) in riferimento al bilancio dello Stato.

Problema più complicato è quello comportato dall'art. 26 (disposizioni in materia di Terzo settore), a proposito del quale, con riferimento agli articoli interessati (del d.lgs. n. 117 del 2017 e del d.lgs. n. 112 del 2017), va richiamata l'attenzione su alcune disposizioni di seguito segnalate: art. 79, per il quale le novelle sono suscettibili di dar luogo a nuovi oneri (nello specifico, va in tale direzione l'innalzamento della soglia dei ricavi e l'estensione del numero dei periodi di imposta consecutivi, ai fini dell'esistenza "presuntiva" della natura non commerciale delle attività (comma 2-bis)); art. 82, che sembrerebbe determinare nuovi oneri per l'agevolazione - tassazione in misura fissa - disposta in materia di imposta di registro in relazione a taluni atti (comma 3) e per il regime di esenzione dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri per i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero (nuovo comma 5-bis); art. 83, in riferimento al quale va rimarcato che, rispetto alla vigente disciplina - che, si ricorda, agevola (con detrazioni e deduzioni) le erogazioni liberali in favore di enti del terzo settore non commerciali - le novelle estendono i benefici fiscali predetti anche per le liberalità in favore degli enti del terzo settore, senza distinzioni, con il che la disposizione può comportare minori entrate; art. 85, per il quale l'estensione del regime fiscale delle associazioni di promozione sociale anche alle società di mutuo soccorso è suscettibile di dar luogo ad oneri; art. 18, comma 5, del d.lgs. n.112 del 2017, che potrebbe comportare minor gettito, atteso che la novella riferisce le detrazioni/deduzioni di cui ai commi 3 e 4 anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto concerne poi l'art. 34 (commissariamento società SOGIN S.p.A.), non vengono fornite illustrazioni a sostegno dell'invarianza finanziaria della norma, mentre, per l'art. 36, la proroga ivi prevista viene attuata, secondo la relazione tecnica, entro i limiti delle risorse stanziare in materia di personale (come spesso in tali casi, si ha conferma indiretta della frequente costruzione degli stanziamenti anticipando norme future e non sulla base della mera legislazione vigente). In merito poi all'art. 38 (sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico), in relazione alla lettera a), appaiono utili dati ed elementi relativi alla specifica platea (nuclei orfanili) cui è destinato il beneficio, atteso che non vengono forniti elementi che consentano di confermare quanto asserito dalla relazione tecnica rispetto alle modalità di computo adottate dal medesimo documento riferito al decreto legislativo n. 230 per tale specifico profilo. Relativamente poi all'incremento dell'assegno base e della relativa maggiorazione (lettera b), la relazione tecnica non fornisce, con specifico riferimento ai nuclei con soggetti disabili, tutti i dati necessari per una verifica puntuale della stima dell'onere,

quali ad esempio la distribuzione della platea potenziale per classi di ISEE e per numero di componenti nonché gli importi medi, per classi di ISEE, considerati per la stima dell'onere. Si rileva poi che non risultano esplicitate le modalità di calcolo degli importi medi relativi agli incrementi considerati nella quantificazione dell'onere per le due platee di riferimento, anche se detti importi appaiono nel complesso plausibili e congrui in termini di ordine di grandezza. Inoltre, andrebbero forniti dati aggiornati circa l'erogazione degli assegni nei mesi successivi al mese di marzo al fine di valutare la congruità della percentuale di incremento (30 per cento) della platea rilevata nel mese di marzo considerata dalla relazione tecnica. Analoghe considerazioni possono essere estese anche all'aumento della maggiorazione compensativa, con riferimento alla quale la relazione tecnica utilizza la stessa percentuale di incremento (30 per cento) della platea del mese di marzo.



### 3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA

Non comportano problemi, per i profili di competenza, le leggi 14 aprile 2022, n. 37, recante ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019; 14 aprile 2022, n. 39, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020; 14 aprile 2022, n. 40, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021; 14 aprile 2022, n. 42, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017; 14 aprile 2022, n. 43, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 e 20 aprile 2022, n. 45, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Non presenta aspetti problematici, per i profili qui esaminati, la legge 5 maggio 2022, n. 44, recante l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, dal momento che le iniziative per le celebrazioni costituiscono, per le amministrazioni interessate e per le istituzioni scolastiche, una facoltà.

Per la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come ha confermato il rappresentante del Governo nel corso dell'esame in terza lettura presso la Camera dei Deputati, ad integrazione della relazione tecnica di passaggio, per l'articolo 3, comma 2, secondo periodo, l'attività di accertamento periodico – che si svolgerà almeno ogni tre anni da parte dei ministeri competenti – della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché essa sarà effettuata dai predetti ministeri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Analogamente per l'articolo 16, che prevede,



nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega legislativa ivi conferita, al comma 1, lettera *e*), primo periodo, l'istituzione di un'area negoziale anche per i dirigenti delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento civile: la norma non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sempre secondo il Governo, in quanto l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 già prevede, con riferimento ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'istituzione di un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Peraltro, sempre secondo le dichiarazioni rese in Parlamento dal Governo, l'attuazione del citato principio e criterio direttivo, come precisato dal secondo periodo della predetta lettera *e*), avrà luogo nel rispetto dei vincoli previsti dal menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonché nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e non determinerà pertanto un aggravio di oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16, comma 6, del provvedimento.

Nonostante tali dichiarazioni, comunque si ha un ulteriore caso di rinvio alla legislazione vigente, senza che le relazioni tecniche forniscano elementi a favore della sostenibilità del bilancio in ordine alle attività in questione, peraltro non quantificate per il loro eventuale aspetto oneroso.

Non sembrano presentare, per i profili di competenza, rilevanti problemi la legge 5 maggio 2022 n. **53**, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere, in ordine alla quale la relazione tecnica aggiornata garantisce l'invarianza di oneri rispetto alle normali dotazioni, né la legge 17 maggio 2022, n. **60**, recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»), assistita da una clausola di neutralità, ancorché siano previsti interventi da parte delle pubbliche amministrazioni, che non sembrano però di portata tale da essere incompatibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Lo stesso si può poi rilevare quanto alla legge 17 maggio 2022, n. **61**, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, nonché quanto alla legge 31 maggio 2022, n. **62**, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, le cui coperture insistono sul fondo speciale e sul fondo per la riassegnazione dei residui eliminati.

Non presentano poi problemi, per quanto di competenza, le leggi 19 maggio 2022 n. **63**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di

cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016; 19 maggio 2022 n. **65**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019; 19 maggio 2022 n. **66**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 (nonostante una copertura su capitolo di bilancio, ancorché per un importo molto limitato), nonché la legge 19 maggio 2022, n. **67**, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 (nonostante anche in questo caso la presenza di una copertura sul bilancio).

Quanto poi alla legge 30 giugno 2022, n. **84**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, si fa presente che l'articolo 8, di copertura finanziaria di oneri peraltro configurati come limiti di spesa, grava sugli appositi fondi in essere nonché sull'autorizzazione di spesa relativa all'unificazione su supporto digitale della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria e sui fondi speciali: non sembrano al riguardo sussistere problemi rilevanti, soprattutto trattandosi di importi di ammontare modesto.

Quanto poi alla legge 12 luglio 2022, n. **90**, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, sussiste nel testo una clausola d'invarianza, che va considerata però alla luce delle ulteriori attività previste dall'Accordo, quali l'istituzione di un meccanismo di concertazione rafforzata con riunioni periodiche su asilo e migrazioni (articolo 4, comma 2 dell'Accordo), incontri a cadenza regolare tra le forze dell'ordine per cooperazioni di polizia (articolo 4, comma 10, dell'Accordo), l'istituzione di un Forum di consultazione tra i Ministeri competenti per l'economia (articolo 5, comma 5, dell'Accordo), incontri interministeriali a cadenza biennale per il settore della ricerca e dell'innovazione (articolo 8, comma 5, dell'Accordo) e la previsione di un Comitato di cooperazione frontiera (articolo 10, comma 7, dell'Accordo). Non sono state fornite delucidazioni dal Governo a garanzia dell'assenza di oneri, come prevede la clausola d'invarianza, per cui rimane una situazione caratterizzata da incertezza, a fronte comunque di una fattispecie che sembrerebbe comunque comportare interventi di entità trascurabile.

In merito poi alle leggi 12 luglio 2022, n. **93**, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001; 12 luglio n. **94**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 e 12 luglio 2022 n. **95**, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, non si ravvisano profili problematici, per gli aspetti di competenza.

Quanto poi alla legge 15 luglio 2022 n. **99**, recante istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologico superiore, all'art. 11 si costituisce un fondo *ad hoc* nello stato di previsione del ministero dell'istruzione, finanziato mediante riduzione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, il cui ammontare di risorse è stimato dalla relazione tecnica come pienamente adeguato per la realizzazione delle attività previste: il quesito che si pone riguarda i criteri di costruzione a legislazione vigente dello stanziamento in questione prima della riforma di cui alla legge in esame, il che dovrebbe far emergere una quantificazione non strettamente in linea con gli impegni in essere pregressi.

Seguono tre ratifiche, di cui la prima è riferita alla legge 5 agosto 2022, n. **112**, di ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022; la seconda è riferita alla legge 5 agosto 2022, n. **116**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 e la terza consiste nella legge 5 agosto 2022, n. **117**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021: per tali provvedimenti non si ravvisano profili problematici.

Quanto infine alla legge 4 agosto 2022 n. **127**, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2021, si tratta del consueto adempimento di adeguamento all'ordinamento eurounitario, con una serie di deleghe e di rinvii all'apposito fondo per l'attuazione delle normative comunitarie, ove non sia possibile far fronte agli obblighi con i fondi già assegnati alle amministrazioni competenti, in base all'art. 1. Si segue dunque lo schema di cui alla legge di contabilità (art. 17), mentre sono al contempo presenti numerose clausole d'invarianza, la cui sostenibilità non risulta dimostrata dalla relazione tecnica in base alle prescrizioni della legge di contabilità al riguardo. Come ricorda anche la

giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo la sentenza n. 124 del 2022), non è sufficiente di per sè la presenza nei dispositivi di tale clausola per escludere oneri nel corso dell'attuazione di una normativa: può essere il caso degli artt. 3 (principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), 7 (delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132) e 12 (delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.)

#### 4. DECRETI LEGISLATIVI

In merito al decreto legislativo n. 72 del 22 maggio 2022, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione, nel corso dell'*iter* parlamentare il Governo ha chiarito, in merito all'individuazione della decorrenza circa l'applicabilità delle misure fiscali introdotte (ossia, se la data del 1° luglio 2022 indicata dall'articolo 4 si intenda riferita al momento della fatturazione dei beni e dei servizi interessati dalle norme in esame), che "non si ritiene di dover integrare la disposizione dell'articolo 4 facendo riferimento, ad esempio, alla data di fatturazione delle cessioni dei beni e delle forniture dei servizi, in quanto è insito nel sistema impositivo della tassazione indiretta che l'applicazione del tributo presuppone che si verifichino le condizioni di esigibilità stabilite, per quanto rileva nel caso in esame, dalle specifiche norme che regolano l'applicazione dell'IVA e dell'accisa..., ad esempio, per quanto riguarda l'IVA, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ordinariamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia, in via generale e salve le eccezioni espressamente ivi previste, per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo, per le cessioni di beni, al momento della stipulazione del contratto (beni immobili) o al momento della consegna o spedizione (beni mobili), salvo che in un momento antecedente sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo". Il Governo ha peraltro aggiunto che "la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento risulta del tutto ininfluenza ai fini della stima degli effetti finanziari delle disposizioni medesime, in quanto, come si deduce dalla relazione tecnica, all'adozione del provvedimento in oggetto non si ascrivono effetti sul gettito erariale, posto che non risultano essere state effettuate fino a oggi missioni, operazioni militari e attività dei gruppi tattici da parte di forze armate nell'ambito di uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa comune". La relazione tecnica comunque afferma l'assenza, nelle previsioni di cui al bilancio dello Stato, di entrate riconducibili alle fattispecie considerate dalle norme in esame. Non sembrano pertanto ravvisabili profili problematici, per gli aspetti finanziari.

Per quanto concerne il decreto legislativo 27 maggio 2022 n. 76, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI, il Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fatto presente che "l'articolo 2, che prevede che la gestione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS venga affidato all'Ufficio

centrale del Casellario e che equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi, non comporterà l'adozione di nuove misure organizzative rispetto all'assetto esistente.... le attività di allineamento dei sistemi informativi già in uso presso il predetto casellario e i conseguenti fabbisogni organizzativi, saranno assicurate con il ricorso alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente, destinate all'informatizzazione e alla digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria". Sempre il Governo ha poi assicurato che le "risorse, ancorché riferibili a componenti della spesa costituite prevalentemente da oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, contengono sufficienti margini di flessibilità per la realizzazione di aggiornamenti tecnico-informatici connessi all'attuazione delle disposizioni in esame" e, riguardo all'articolo 3, ha precisato che "l'amministrazione giudiziaria dispone già della tecnologia necessaria per inserire le immagini digitalizzate del volto di una persona nell'estratto del provvedimento e, pertanto, gli adempimenti connessi alle attività di registrazione potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", chiarendo infine che "i servizi istituzionali necessari al funzionamento del Casellario giudiziario europeo come disciplinato dal provvedimento in esame potranno essere erogati ai livelli imposti dalle esigenze di efficientamento dello strumento integrato di scambio di informazioni sulle condanne e le interdizioni pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS - TCN)". La conseguenza è che "dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le relative attività essere assicurate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Non sembrano pertanto ravvisabili profili problematici, per gli aspetti finanziari.

Quanto al decreto legislativo 27 maggio 2022 n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, sempre il Governo ha chiarito, nel corso dell'*iter* parlamentare, che "gli adempimenti relativi all'elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali sull'accessibilità, di cui all'articolo 3, comma 4, risultano pienamente sostenibili a valere sulle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente", segnalando che "la disposizione di cui all'articolo 13, che esclude gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici per migliorare l'accessibilità, dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui ciò comporti un onere sproporzionato, risulta pienamente conforme a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019". Con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico, designato quale Autorità competente per la vigilanza sui requisiti di accessibilità dei prodotti, esso ha evidenziato poi che "gli



articoli da 17 a 20 prevedono per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami per i controlli sui prodotti indicati l'attribuzione di nuove risorse, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 2.150.158 euro a decorrere dall'anno 2025, giacché le competenze ad oggi attribuite al citato Ministero in materia di vigilanza sui prodotti, attengono al profilo della sicurezza e interferenza elettromagnetica, ma non a quello dell'accessibilità", precisando che "tali nuove incombenze non possono essere, quindi, svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma richiedono nuove risorse, quantificate secondo la stima risultante dalla citata nota depositata nella seduta del 13 aprile 2022" e chiarendo che "l'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico dal comma 8 dell'articolo 18 è limitata alle sole annualità 2023 e 2024, giacché essa si riferisce a spese in conto capitale che non necessitano di ulteriori finanziamenti nelle annualità successive".

E' stato infine assicurato in primo luogo che "l'articolo 21, comma 6, concernente le funzioni di vigilanza dei soggetti che hanno affidato o autorizzato il servizio di trasporto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tali soggetti applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore"; in secondo luogo che "gli oneri complessivi a decorrere dal 2025, quantificati in relazione alle nuove assunzioni di personale non dirigenziale dell'area terza F1 presso il Ministero dello sviluppo economico (nel numero di 50 unità) e presso l'Agenzia per l'Italia digitale (nel numero di 15 unità), di cui all'articolo 26, sono stati stimati secondo criteri prudenziali"; in terzo luogo che "per entrambe le citate amministrazioni, i reclutamenti in parola risultano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale relativi al periodo 2022-2024 in corso di aggiornamento, che saranno pertanto opportunamente rimodulati, fermo restando che le predette assunzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, avranno luogo nei limiti delle rispettive dotazioni organiche vigenti". Da ultimo è stato infine assicurato che "il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234, a carico del quale l'articolo 27 del presente provvedimento pone gli oneri derivanti dal provvedimento stesso, reca le necessarie disponibilità nonché adeguate risorse a fronte delle esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea".

Non emergono pertanto profili problematici, per gli aspetti finanziari.

Quanto poi al decreto legislativo del 17 giugno 2022 n. 83, recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed

esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), non emergono profili problematici, anche alla luce, nel corso dell'*iter* parlamentare, dei chiarimenti forniti dal Governo e dell'accoglimento delle condizioni espresse nei pareri rassegnati.

In merito poi al decreto legislativo 27 giugno 2022 n. **104**, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, non emergono particolari profili problematici, avendo il Governo rappresentato, nel corso dell'*iter* parlamentare, che le entrate da sanzioni non risultano già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, non si ravvisano profili problematici. Lo stesso si può affermare per il successivo decreto legislativo 30 giugno 2022 n. **105**, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. In proposito, il Governo fatto presente, nel corso dell'*iter* parlamentare, che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, in materia di congedi parentali per i lavoratori dipendenti, "la quantificazione degli oneri connessi alla contribuzione figurativa relativa alle ulteriori tre giornate di congedo parentale fruibili dopo il 6° anno di vita del bambino ivi prevista fa riferimento solo alla platea che, a normativa vigente, fruisce di almeno tre mesi di congedo parentale - circa 115.900 lavoratori - ed è stata determinata sulla base dei dati di archivio INPS dai quali si desume uno scarso utilizzo della misura giacché la normativa vigente prevede criteri molto rigidi per accedere al beneficio nonché la corresponsione di un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione media giornaliera. In merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*), che modifica il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001 - che estende alle libere professioniste, iscritte ad Enti e Casse di previdenza non INPS, l'indennità di maternità anche per i periodi antecedenti i due mesi antecedenti il parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3 - ... la platea dei potenziali beneficiari della misura in parola, considerando la rigidità dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, risulta piuttosto ristretta e difficilmente individuabile *ex ante*, giacché le circostanze che possono far insorgere il diritto all'erogazione della prestazione riguardano casi di gravi complicanze o persistenti forme morbose, le quali sono difficilmente prevedibili...". Inoltre, il Governo ha aggiunto che "gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), [...] che modifica la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico), di cui alla legge n. 81 del 2017, sono stati quantificati considerando che lo *stock* già presente di potenziali beneficiari potrà fruire degli



ulteriori giorni di congedo previsti dalla suddetta modifica in un arco temporale più ridotto rispetto a quello dei futuri potenziali beneficiari, giacché il requisito per poter accedere al beneficio è quello dell'età anagrafica del bambino”.

Quanto infine al decreto legislativo 2 agosto 2022 n. **113**, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale, parimenti non sembrano porsi profili problematici (anche perché le Autorità richiamate dalle disposizioni in esame non costituiscono soggetti da considerarsi pubbliche amministrazioni a fini della contabilità nazionale), così come per il successivo decreto legislativo 3 agosto 2022 n. **114**, recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo, in ordine al quale risultano peraltro accolti i rilievi di carattere finanziario, nonché per il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. **123**, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III “Quadro di certificazione della cbersicurezza” del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cbersicurezza, e alla certificazione della cbersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (“regolamento sulla cbersicurezza”), non si delineano profili problematici.

Il Governo ha peraltro chiarito, nel corso dell'*iter* parlamentare relativo all'ultimo provvedimento citato, che, con riferimento alle autorizzazioni di spesa riferite ai compiti attribuiti all'autorità nazionale di certificazione di cybersicurezza di cui all'articolo 4, le attività di realizzazione e aggiornamento di laboratori interni ivi previste, potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte, incluse quelle correlate al trasferimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle dotazioni strumentali di laboratorio, nonché dalle ulteriori iniziative di potenziamento delle capacità di scrutinio tecnologico che potranno trovare copertura finanziaria nei fondi rivenienti dal PNRR.

PAGINA BIANCA

## TAVOLE\*

\* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

PAGINA BIANCA

Tavola I

## ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2022

Leggi									
N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (* )	Iniziativa	Atto n.
1	37	14 aprile 2022	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019	101	2 maggio 2022			Gov.	C. 2737 S. 2471
2	39	14 aprile 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020	102	3 maggio 2022		1	Gov.	C. 2824 S. 2452
3	40	14 aprile 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Montetrotto, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021	103	4 maggio 2022			Gov.	C. 3242 S. 2473
4	42	14 aprile 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017	104	5 maggio 2022		2	Gov.	C. 2746 S. 2450
5	43	14 aprile 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019	105	6 maggio 2022			Gov.	C. 2823 S. 2451
6	44	5 maggio 2022	Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini	106	7 maggio 2022			Parl.	C. 622 S. 1371
7	45	20 aprile 2022	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019	107	9 maggio 2022		3	Gov.	C. 3241 S. 2472

*segue*

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
<b>Leggi</b>									
8	46	28 aprile 2022	Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo	110	12 maggio 2022			Parl.	C. 875 S. 1893 C. 875-B
9	51	20 maggio 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina	117	20 maggio 2022	21/2022	4	Gov.	S. 2564 C. 3609
10	52	19 maggio 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza	119	23 maggio 2022	24/2022	5	Gov.	C. 3533 S. 2604
11	53	5 maggio 2022	Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere	120	24 maggio 2022			Parl.	S. 1762 C. 2805
12	60	17 maggio 2022	Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)	134	10 giugno 2022		6	Gov.	C. 1939 S. 1571 C. 1939-B S. 1571-B
13	61	17 maggio 2022	Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta	135	11 giugno 2022			Parl.	C. 183 S. 878 C. 183-B
14	62	31 maggio 2022	Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie	135	11 giugno 2022		7	Parl.	C. 491 S. 1201 C. 491-B

*segue*

N.	Legge/ D.Lgs.	Data	Titolo	C.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica	Iniziativ a	Atto n.
Leggi									
15	63	19 maggio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016	136	13 giugno 2022		8	Gov.	S. 1223 C. 3040
16	65	19 maggio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019	137	14 giugno 2022			Gov.	S. 1944 C. 3324
17	66	19 maggio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021	138	15 giugno 2022		9	Gov.	S. 2341 C. 3440
18	67	19 maggio 2022	Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018	139	16 giugno 2022			Gov.	S. 1378 C. 3323
19	71	17 giugno 2022	Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura	142	20 giugno 2022			Gov.	C. 2681 S. 2595
20	78	21 giugno 2022	Delega al G-overno in materia di contratti pubblici	146	24 giugno 2022			Gov.	S. 2330 C. 3514

*segue*

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
<b>Leggi</b>									
21	79	29 giugno 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	150	29 giugno 2022	36/2022	10	Gov.	S. 2598 C. 3656
22	84	30 giugno 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto	153	2 luglio 2022	41/2022	11	Gov.	C. 3591 S. 2653
23	90	12 luglio 2022	Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021	164	15 luglio 2022			Gov.	C. 3423 S. 2632
24	91	15 luglio 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina	164	15 luglio 2022	50/2022	12	Gov.	C. 3614 S. 2668
25	93	12 luglio 2022	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001	166	18 luglio 2022		13	Gov.	C. 2806 S. 2560
26	94	12 luglio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021	167	19 luglio 2022		14	Gov.	S. 2342 C. 3441
27	95	12 luglio 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021	168	20 luglio 2022		15	Gov.	C. 3318 S. 2561



*segue*

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
28	99	15 luglio 2022	Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore	173	26 luglio 2022		16	Parl.	C. 544 S. 2333 C. 544-2337-2692- 2868-2946-3014-B
29	106	15 luglio 2022	Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo	180	3 agosto 2022		17	Gov.	S. 2318 C. 3625
30	108	5 agosto 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	182 S.O. 29	5 agosto 2022	68/2022	18	Gov.	S. 2646 C. 3702
31	110	5 agosto 2022	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021	183 S.O.	6 agosto 2022			Gov.	C. 3675 S. 2682
32	111	5 agosto 2022	Disposizioni per l'assessamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022	183 S.O.	6 agosto 2022			Gov.	C. 3676 S. 2683
33	112	5 agosto 2022	Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022	184	8 agosto 2022			Gov.	C. 3687 S. 2684
34	116	5 agosto 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018	187	11 agosto 2022			Gov.	S. 1923 C. 3325
35	117	5 agosto 2022	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021	187	11 agosto 2022			Gov.	C. 3418 S. 2605
36	118	12 agosto 2022	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021	188	12 agosto 2022		19	Gov.	S. 2469 C. 3634 S. 2469-B

*segue*

N.	Legge/ D.L. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
<b>Leggi</b>									
37	119	5 agosto 2022	Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale	189	13 agosto 2022		20	Parl.	C. 1870 S. 2597
38	122	4 agosto 2022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali	193	19 agosto 2022	73/2022	21	Gov.	C. 3653 S. 2681
39	127	4 agosto 2022	Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021	199	26 agosto 2022		22	Gov.	C. 3208 S. 2481 C. 3208-B
<b>Decreti Legislativi</b>									
1	72	27 maggio 2022	Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione	142	20 giugno 2022			Gov.	361
2	76	27 maggio 2022	Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio	144	22 giugno 2022			Gov.	360
3	82	27 maggio 2022	Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	152	11 luglio 2022		23	Gov.	362

N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.	<i>segue</i>
Decreti Legislativi										
4	83	17 giugno 2022	Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)	152	1 luglio 2022		24	Gov.	374	
5	104	27 giugno 2022	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea	176	29 luglio 2022			Gov.	377	
6	105	30 giugno 2022	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio	176	29 luglio 2022		25	Gov.	378	
7	113	2 agosto 2022	Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale	184	8 agosto 2022			Gov.	386	
8	114	3 agosto 2022	Attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)	184	8 agosto 2022			Gov.	389	

*segue*

N. Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi								
9	3 agosto 2022	Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cibersecurity» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersecurity»)	194	20 agosto 2022		26	Gov.	388

(\*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

Tavola 2

## ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2022

*(in migliaia)*

	2021	2022	2023	2024
<b>Leggi</b>				
39	8		8	
42	2		2	
45	141	141	141	141
51		7.003.826	414.268	236.768
52		40.042	3.227	3.227
60		2.000	2.000	2.000
93		460	427	437
94		500	500	500
95		500	500	500
99		49.155	49.955	50.755
106		1.150	2.050	2.050
108		289.174	423.322	421.717
118		8.000	9.000	9.000
119		138	46.353	45.733
122		307.078	54.562	48.142
127		274	274	274
<b>Totale</b>	<b>151</b>	<b>7.702.438</b>	<b>1.006.590</b>	<b>821.244</b>
<b>Decreti legislativi</b>				
d.lgs. 82			1.000	1.000
d.lgs. 83		700	200	200
d.lgs. 105		96.200	197.400	202.100
d.lgs. 123		658	593	638
<b>Totale</b>		<b>97.558</b>	<b>199.193</b>	<b>203.938</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>151</b>	<b>7.799.995</b>	<b>1.205.782</b>	<b>1.025.182</b>

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A LEGGI ORDINARIE E  
DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2022

(in migliaia)

	2021	2022	2023	2024	Totale quadriennio	%
<b>Leggi</b>						
<b>Fondi speciali:</b>						
<i>parte corrente</i>	318	107.808	109.446	114.945	332.517	0,72
<i>c/ capitale</i>	0	49.500	50.000	60.000	159.500	0,35
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>318</b>	<b>157.308</b>	<b>159.446</b>	<b>174.945</b>	<b>492.017</b>	<b>1,07</b>
<b>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</b>	<b>0</b>	<b>2.433.640</b>	<b>1.555.956</b>	<b>1.213.130</b>	<b>5.202.726</b>	<b>11,27</b>
<b>Nuove o maggiori entrate</b>	<b>0</b>	<b>10.779.776</b>	<b>348.152</b>	<b>34.361</b>	<b>11.162.289</b>	<b>24,17</b>
<b>Altre forme di copertura</b>	<b>0</b>	<b>19.963.274</b>	<b>5.220.100</b>	<b>4.141.450</b>	<b>29.324.824</b>	<b>63,50</b>
<b>Totale</b>	<b>318</b>	<b>33.333.998</b>	<b>7.283.654</b>	<b>5.563.886</b>	<b>46.181.856</b>	<b>100,00</b>
<b>Decreti legislativi</b>						
<b>Fondi speciali:</b>						
<i>parte corrente</i>					<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>c/ capitale</i>					<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</b>	<b>0</b>	<b>97.558</b>	<b>199.193</b>	<b>203.938</b>	<b>500.688</b>	<b>100,00</b>
<b>Nuove o maggiori entrate</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Altre forme di copertura</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>97.558</b>	<b>199.193</b>	<b>203.938</b>	<b>500.688</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>318</b>	<b>33.431.556</b>	<b>7.482.846</b>	<b>5.767.824</b>	<b>46.682.544</b>	

## SCHEDE ANALITICHE

### ONERI E COPERTURE

**Legenda:**

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo ad un nuovo e maggiore onere)].

Il "TOTALE NETTO" si riferisce solo agli oneri nuovi o maggiori; di converso, il "TOTALE" include anche il diverso utilizzo di risorse in essere.



PAGINA BIANCA

**SCHEDA N. 1**  
**Legge 14 aprile 2022, n. 39 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020**

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
2	par. 1, lett. d)	Spese di pernottamento per l'invio in missione a Gibuti di due rappresentanti nazionali (1 generale di divisione/generale di brigata o colonnello e 1 tenente colonnello/maggiore) al fine di elaborare e definire le misure di attuazione della cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e di Gibuti	*	1		1					
2	par. 1, lett. d)	Diaria giornaliera per il primo rappresentante nazionale inviato in missione a Gibuti al fine di elaborare e definire le misure di attuazione della cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e di Gibuti	*	0		0		3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	8
2	par. 1, lett. d)	Diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare inviato in missione a Gibuti al fine di elaborare e definire le misure di attuazione della cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e di Gibuti	*	0		0					

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI							COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024	
2 dell'Accordo	par. 1, lett. d)	Spese di viaggio per l'invio in missione a Gibuti di due rappresentanti nazionali (1 generale di divisione/generale di brigata o colonnello e 1 tenente colonnello/maggiore) al fine di elaborare e definire le misure di attuazione della cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e di Gibuti	*	7		7										
<b>TOTALE</b>							<b>8</b>						<b>8</b>			<b>8</b>
<b>TOTALE</b>							<b>8</b>						<b>8</b>			<b>8</b>

\* Fonte: relazione tecnica

**SCHEDA N. 2**  
Legge 14 aprile 2022, n. 42 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI			COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
2 e 4 dell'Accordo	par. 4 e lett. a)	Spese di pernottamento per l'invio in missione a Pretoria di due rappresentanti nazionali (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello/maggiore) al fine di elaborare e definire le misure di attuazione della cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e sud africano	*	1		1									
2 e 4 dell'Accordo	par. 4 e lett. a)	Diaria giornaliera per il dirigente militare inviato in missione a Pretoria al fine di elaborare e definire le misure di attuazione della cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e sud africano	*	0		0									
2 e 4 dell'Accordo	par. 4 e lett. a)	Diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare inviato in missione a Pretoria al fine di elaborare e definire le misure di attuazione della cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e sud africano	*	0		0		3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		2		2	
2 e 4 dell'Accordo	par. 4 e lett. a)	Spese di viaggio per l'invio in missione a Pretoria di due rappresentanti nazionali (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello/maggiore) al fine di elaborare e definire le misure di attuazione della cooperazione nel settore della difesa tra i governi italiano e sud africano	*	1		1									
<b>TOTALE</b>				<b>2</b>		<b>2</b>				<b>TOTALE</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	

\* Fonte: relazione tecnica

## SCHEDA N. 3

Legge 20 aprile 2022, n. 45 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
8 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per il trasferimento di 2 persone connazionali detenute presso le carceri uruguayane per garantire l'assistenza giudiziaria, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	2	2	2	2								
8 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per gli accompagnatori di 2 persone connazionali detenute presso le carceri uruguayane per il trasferimento in Italia per garantire l'assistenza giudiziaria, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	27	27	27	27	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		118	118	118	118
8 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di missione per gli accompagnatori di 2 persone connazionali detenute presso le carceri uruguayane per il trasferimento in Italia per garantire l'assistenza giudiziaria, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	3	3	3	3								

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
8 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di soggiorno per gli accompagnatori di 2 persone connazionali detenute presso le carceri uruguayane per il trasferimento in Italia per garantire l'assistenza giudiziaria, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	5	5	5	5				
12 e 15 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per le persone chiamate a rendere testimonianza o per essere ascoltate come periti o per compiere attività processuale, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	2	2	2	2				
12 e 15 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di pernottamento per le persone chiamate a rendere testimonianza o per essere ascoltate come periti o per compiere attività processuale, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	1	1	1	1				
12 e 15 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di vitto per le persone chiamate a rendere testimonianza o per essere ascoltate come periti o per compiere attività processuale, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	1	1	1	1				

*(vedi pagina precedente)*





segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
14 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di soggiorno per gli accompagnatori di 2 persone detenute per rendere dichiarazioni in qualità di teste o di vittima o per essere sentite in qualità di correo, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	5	5	5	5				
16 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese per la videoconferenza per le persone che devono rendere dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	10	10	10	10			(vedi pagine pagine precedenti)	
16 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese per l'assistenza di un interprete nel caso di videoconferenza per le persone che devono rendere dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	1	1	1	1				
19 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese per il trasporto delle cose sequestrate alla persona detenuta, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano		10	10	10	10				

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
22 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per 2 ufficiali di Polizia giudiziaria e 1 magistrato (P.M.) facenti parte di una squadra comune investigativa per l'attività investigativa e di indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	3	3	3	3				
22 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di permottamento per 2 ufficiali di Polizia giudiziaria e 1 magistrato (P.M.) facenti parte di una squadra comune investigativa per l'attività investigativa e di indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	5	5	5	5				(vedi pagine pagine precedenti)
22 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di vitto per 1 magistrato (P.M.) facente parte di una squadra comune investigativa per l'attività investigativa e di indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	1	1	1	1				

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
22	-	Spese di missione per 2 ufficiali di Polizia giudiziaria facenti parte di una squadra comune investigativa per l'attività investigativa e di indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	2	2	2	2								
28	1, lett. f)	Spese di traduzione di atti e documenti, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	4	4	4	4			(vedi pagine pagine precedenti)					
Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di viaggio per i soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali per favorire la cooperazione giudiziaria, mediante la possibilità di partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	2	2	2	2								

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	2021	2022	2023	2024
Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di pernottamento per i soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali per favorire la cooperazione giudiziaria, mediante la possibilità di partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	1	1	1							
Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	-	Spese di vitto per i soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali per favorire la cooperazione giudiziaria, mediante la possibilità di partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento, in attuazione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra i Governi italiano e uruguayano	*	1	1	1			(vedi pagine pagine precedenti)				
8 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese di traduzione di atti e documenti, in attuazione del Trattato di trasferimento delle persone condannate tra i Governi italiano e uruguayano	*	4	4	4	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	23	23	23	23

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
18 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per il trasferimento di 2 persone condannate, in attuazione del Trattato di trasferimento delle persone condannate tra i Governi italiano e uruguayano	*	1	1	1	1								
18 dell'Accordo di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per gli accompagnatori per il trasferimento delle persone condannate, in attuazione del Trattato di trasferimento delle persone condannate tra i Governi italiano e uruguayano	*	17	17	17	17								
<b>TOTALE</b>				<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>TOTALE</b>				<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>

\* Fonte: relazione tecnica

## SCHEDA N. 4

Legge 20 maggio 2022, n. 51 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	2021	2022	2023	2024
1	1-3	Minor gettito derivante dalla riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburante per autotrazione			255.490			1	9	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal co. 4 del medesimo articolo		255.490		
7	2	Incremento della dotazione organica dirigenziale del MISE a seguito dell'istituzione di un'Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione, elaborazione dati e supporto al Garante per la	*		192	328	328							
7	2	Incremento della dotazione organica dirigenziale del MISE a seguito dell'istituzione di un'Unità di missione cui è assegnato un dirigente di livello non generale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione, elaborazione dati e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi	*		89	152	152	7	7	Accantonamento parte a corrente - Ministero dello sviluppo economico		512	878	878





*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
11	1, capoverso co. 11- <i>quinquies</i>	Contribuzione figurativa relativo al riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 in favore dei datori di lavoro che non possono più ricorrere al trattamento di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle prestazioni	*		53.000			11	3, lett. b)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal co. 1 del medesimo articolo	
11	1, capoverso co. 11- <i>sexies</i>	Riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 in favore dei datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I della medesima legge e che non possono più ricorrere al trattamento di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle prestazioni	*		49.700			11	3, lett. c)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal co. 2 del medesimo articolo	1.300

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
11	1, capoverso co. 11- sexies	Contribuzione figurativa relativo al riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 in favore dei datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I della medesima legge e che non possono più ricorrere al trattamento di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle prestazioni	*		27.800			11	3, lett. d)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal co. 1 del medesimo articolo	
11	1, capoverso co. 11- sexies	Effetti fiscali collegati al riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 in favore dei datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I della medesima legge e che non possono più ricorrere al trattamento di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle prestazioni	*			1.300					

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2021 €	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	2021 €	2022	2023	2024
11	2	Effetti fiscali collegati all'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in favore dei datori di lavoro che occupano di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A della medesima legge che sospendono o riducono l'attività lavorativa per effetto della crisi internazionale in atto in Ucraina	*			500			(vedi pagina precedente)				
		Minori entrate derivanti dall'estensione dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette aziende ovvero impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle suddette aziende					12	2, lett. a)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo		2.100	800	2.100
	1			2.100	6.300	6.300							
12							12	2, lett. b)	Accantonamento parte corrente - Ministero dello sviluppo economico		2.100	5.500	4.200
12-bis	1	Minori entrate derivanti dall'applicazione retroattiva della decorrenza dei termini per gli adempimenti fiscali a carico del libero professionista in caso di malattia o infortuni		3.600			12-bis	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		3.600		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
16	1	Esonero dal pagamento del contributo obbligatorio di cui all'art. 37, co. 6, lett. b), d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, dovuto dalle imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche a favore dell'Autorità di Regolazione del settore dei trasporti (ART)			1.400			16	1	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	
19	2	Autorizzazione di spesa in favore di ISMEA per la concessione di garanzie a titolo gratuito alle imprese agricole e della pesca per la rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni bancarie in essere destinate a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali			20.000			19	3	Riduzione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati di alluvione, gelo o brina e siccità di cui all'art. 1, co. 515, legge n. 234/2021	10.000
								19	3	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 522, legge n. 234/2021, relativa al riconoscimento di contributi ad ISMEA per la concessione di garanzie per l'accesso al credito da parte delle imprese agricole	10.000

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
20	1	Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 1, co. 128, legge n. 178/2020, al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con l'innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina			35.000			20	2	Riduzione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati di alluvione, gelo o brina e siccità di cui all'art. 1, co. 515, legge n. 234/2021	
22	1	Riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e parchi tematici pari al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'IMU, per gli immobili in cui è gestita la relativa attività, purché i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019			15.600			22	6	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'art. 1, co. 366, legge n. 234/2021	
22-ter	1	Riconoscimento di un contributo straordinario all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo			15.000			22-ter	2	Accountamento parte corrente - Ministero del turismo	



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	
31	1, lett. b)	(( Concessione di un contributo per il sostentamento delle persone provenienti dall'Ucraina titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonomia sistemazione, al fine del coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina ))	*		54.000							
31	1, lett. b)	(( Riconoscimento di un contributo forfetario alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, al fine del coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina ))	*		152.000							
31-bis	1	(( Riconoscimento del rimborso delle spese sostenute dai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi militare e politica in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ovvero che sostengano gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori ))	*		58.330			31-bis	1			
31-bis	1	(( Struttura di supporto del Commissario delegato per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina di cui all'art. 2 OCDPC n. 876 del 13 marzo 2022 ))			238							
												58.568

(( A valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del codice della protezione civile di cui al d.lgs. n. 1/2018 ))

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
31- <i>bis</i>	1	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del codice della protezione civile di cui al d.lgs. n. 1/2018 per l'attuazione delle misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina			58.568			31- <i>bis</i>	2	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'art. 1, co. 767, legge n. 145/2020			58.568		
31- <i>ter</i>	2	Attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei			13.700			31- <i>ter</i>	2	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34- <i>ter</i> , co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze			13.700		
31- <i>quater</i>	2	Riconoscimento di un contributo in favore dei Comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, un procedimento di fusione				5.000		31- <i>quater</i>	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				5.000	
32	1	Riduzione in via eccezionale da tre mesi a cinque settimane della durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto			290			32	2	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno			290		



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
32-ter	1, lett. a)	Somme destinate alla Polizia di Stato per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti	*		340	6.083	7.754								
32-ter	1, lett. a)	Somme destinate alla Polizia di Stato per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione	*		3.810	9.000	8.000								
32-ter	1, lett. a)	Somme destinate alla Polizia di Stato per il finanziamento di interventi diversi per il settore equipaggiamento, armamento e casermaggio	*		27.600	19.917	21.746								
32-ter	1, lett. a)	Somme destinate alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale	*		2.000	2.500		32-ter	2	Accantonamento parte a capitale - Ministero dell'interno			45.000	50.000	50.000
32-ter	1, lett. b)	Somme destinate al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale	*		1.920	1.800	2.240								
32-ter	1, lett. b)	Somme destinate al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile	*		1.900	1.890	2.500								
32-ter	1, lett. b)	Somme destinate al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto di automezzi di soccorso	*		3.700	3.000	3.000								

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	
32-ter	1, lett. b)	Somme destinate al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti	*		3.700	3.700	3.100					
32-ter	1, lett. b)	Somme destinate al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il finanziamento di interventi per la realizzazione di laboratori di prova per la sicurezza degli edifici rispetto al rischio di incendio di interfaccia e di protezione dei beni di carattere storico	*		30	110	60					
32-ter	1, lett. b)	Somme destinate al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il finanziamento di interventi per l'ammmodernamento e il potenziamento delle sale operative delle Prefetture	*			1.000	600					(vedi pagina precedente)
32-ter	1, lett. b)	Somme destinate al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il finanziamento di interventi strutturali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza alle strutture demaniali sedi dei Centri Assistenziali di Pronto Intervento	*			1.000	1.000					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
35	1, lett. a)	Autorizzazione al MAECI a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali mediante un contingente massimo di 10 esperti di comprovata qualificazione professionale		500	500	500	500	35	2	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
1	1-3	Minor gettito derivante dalla riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburante per autotrazione		332.760	30.780			38	2, lett. a)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art. 37 della medesima legge	3.977.525
1-bis	1, lett. a)	Minor gettito derivante dalla riduzione delle aliquote di accisa concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative su benzina, oli da gas e gasolio utilizzato come carburante, gas di petrolio liquefatti usati come carburante, gas naturale usato per autotrazione	*	1.994.620				38	2, lett. b)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004	35.580
1-bis	1, lett. a)	Minor gettito IVA derivante dalla riduzione delle aliquote di accisa concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative su benzina, oli da gas e gasolio utilizzato come carburante, gas di petrolio liquefatti usati come carburante, gas naturale usato per autotrazione	*	296.030				38	2, lett. c)	Utilizzo delle minori spese derivanti dagli artt. 1, 1-bis e 2 della medesima legge	197.850
											88.650
											100



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
2	1	Minor gettito a titolo di addizionale regionale derivante dall'esclusione alla formazione del reddito di lavoro dipendente del Bonus carburante assegnato dai datori di lavoro ai propri dipendenti sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli	*			600									
2	1	Minor gettito a titolo di addizionale comunale derivante dall'esclusione alla formazione del reddito di lavoro dipendente del Bonus carburante assegnato dai datori di lavoro ai propri dipendenti sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli	*			300									
3	1	Riconoscimento di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia			863.560										
4	1	Riconoscimento di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale			237.890										

*(vedi pagina precedente)*

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
5	1	Aumento del contributo un contributo straordinario, riconosciuto dall'art. 4, d.l. n. 17/2022, convertito dalla legge n. 34/2022 sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo semestre 2022	*		224.880						
5	2	Aumento del contributo un contributo straordinario, riconosciuto dall'art. 5, d.l. n. 17/2022, convertito dalla legge n. 34/2022 sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per la spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale	*		235.240						(vedi pagine precedenti)

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	2021	2022	2023	2024
6	1	Incremento del valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per l'elettricità e gas per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022		102.800									
8	7	Rifinanziamento del Fondo di garanzia costituito presso il Microcredito Centrale S.p.A. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/1996		300.000									
11	2	Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in favore dei datori di lavoro che occupano di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A della medesima legge che sospendono o riducono l'attività lavorativa per effetto della crisi internazionale in atto in Ucraina	*	34.400					(vedi pagine precedenti)				
11	2	Effetti fiscali collegati all'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in favore dei datori di lavoro che occupano di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A della medesima legge che sospendono o riducono l'attività lavorativa per effetto della crisi internazionale in atto in Ucraina	*			4.800							

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
13	1	Rifinanziamento del cd. "marebonus", di cui all'art. 1 co. 647, legge n. 208/2015, riguardante la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria mediante l'istituzione, avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato dell'emerci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti			19.500						
13	2	Rifinanziamento del cd. "ferrobonus", di cui all'art. 1 co. 648, legge n. 208/2015, riguardante la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia			19.000						(vedi pagine precedenti)
15	1	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, co.3, d.l. n. 45/1998, convertito dalla legge n. 40/1999, relativo all'importo assegnato al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici			15.000						



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
15	2	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 150, legge n. 190/2014, da destinare ad aumentare la deduzione forfetaria di spese non documentate, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici			5.000						
17	1	Istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti			500.000						(vedi pagine precedenti)
18	1	Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante			140.100						

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
23	2, lett. a)	Incremento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7, co. 1, d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione			200.000						
23	2, lett. b)	Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, co. 8, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione			120.000						
31	3	Incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, locazione e gestione dei centro di accoglienza			7.534						
31	4	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del codice della protezione civile di cui al d.lgs. n. 1/2018 per l'attuazione delle misure relative al coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina			348.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
33	1	Proroga per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 dei contratti di prestazione di lavoro a termine messi a disposizione della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per assicurare la definizione delle istanze di protezione internazionale e fronteggiare le ulteriori esigenze determinate dall'emergenza in atto derivante dal conflitto bellico in corso in Ucraina Autorizzazione al Ministero dell'interno di avvalersi di prestazione di lavoro a contratti a termine di cui all'art. 103, co. 23, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto derivante dal conflitto bellico in Ucraina	*		1.887										
33	2	Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 235, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 per la proroga degli incarichi temporanei previsti per l'anno scolastico 2021/2022 fino al termine delle lezioni al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza	*		18.074										
36	1				170.000										

(vedi pagine precedenti)

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	2021	2022	2023	2024
36	2	Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'art. 58, co. 4, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 al fine di contenere il rischio epidemiologico, per l'acquisto di dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti		30.000									
37	10	Prestazioni di lavoro straordinario per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 svolto dal personale della Guardia di finanza di cui si avvale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito del piano straordinario di controlli a tutela del consumatore per evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica		2.000					(vedi pagine precedenti)				
38	1	Incremento del Fondo perequativo di cui all'art. 1- <i>quater</i> , d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali		40.000	81.000								
38	1-bis	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			242.630								

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
38	1-ter	Interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al co. 2, lett. e), del medesimo articolo			5.000	25.000	35.000			(vedi pagine precedenti)					
<b>TOTALE NETTO</b>					<b>7.003.826</b>	<b>414.268</b>	<b>236.768</b>			<b>TOTALE NETTO</b>			<b>7.003.826</b>	<b>420.818</b>	<b>236.768</b>
<b>TOTALE</b>					<b>7.410.954</b>	<b>416.509</b>	<b>239.093</b>			<b>TOTALE</b>			<b>7.410.954</b>	<b>423.059</b>	<b>239.093</b>

\* Fonte: relazione tecnica

## SCHEDA N. 5

Legge 19 maggio 2022, n. 52 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
2	3	Autorizzazione al Ministero della salute all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contingente di 3 dirigenti di seconda fascia al fine di rafforzare l'efficienza operativa a delle proprie strutture per garantire le zioni di supporto nel contrasto con le pandemie anche in relazione agli obiettivi e agli interventi connessi all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini	*		110	439	439								
2	3	Autorizzazione al Ministero della salute all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contingente di 3 dirigenti sanitari al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le zioni di supporto nel contrasto con le pandemie anche in relazione agli obiettivi e agli interventi connessi all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini	*		105	420	420	2	6	Accantonamento parte a corrente - Ministero della salute			1.065	3.043	3.043

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	
2	3	Autorizzazione al Ministero della salute all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contingente di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica da inquadrare nell'area III, posizione economica FI, al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto con le pandemie anche in relazione agli obiettivi e agli interventi connessi all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini	*		546	2.185	2.185					
2	4	Gestione delle procedure concorsuali dirette all'assunzione delle unità di personale presso il Ministero della salute al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle relative strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto con le pandemie anche in relazione agli obiettivi e agli interventi connessi all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini			200							

(Vedi pagina precedente)

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
2	4	Maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione delle unità di personale presso il Ministero della salute al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle relative strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto con le pandemie anche in relazione agli obiettivi e agli interventi connessi all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini			124					(Vedi pagine precedenti)	
2-bis	1	((Gestione delle procedure concorsuali dirette all'assunzione del contingente di 4 unità di personale presso la Lega italiana per la lotta contro i tumori al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e promuovere campagne di prevenzione e educazione sanitaria rivolte alla popolazione))			8			2-bis	1	((A valere sulle risorse di bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori))	8
2-bis	1	Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contingente di 2 unità di personale di Area C - Posizione economica CI, al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e promuovere campagne di prevenzione e educazione sanitaria rivolte alla popolazione	*		25	100	100	2-bis	2	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute	46
											184
											184



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
2-bis	1	Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contingente di 2 unità di personale di Area B - Posizione economica BI, al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e promuovere campagne di prevenzione e educazione sanitaria rivolte alla popolazione	*	21	84	84	84			(vedi pagina precedente)					
8	4, capoverso art. 4-ter.2	Contratti di supplenza a tempo determinato da attivare per consentire la prosecuzione delle attività didattiche per la sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato, che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti adempiono all'obbligo vaccinale e riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica		29.207				8	5	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			15.000		
		Proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina dell'art. 26, co. 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che prevede per i lavoratori dipendenti l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile	*					8	5	Riduzione della sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa istituita dall'art. 1, co. 592, legge n. 205/2017			14.207		
10	1-bis			2.200				10	1-quater, lett. a)	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute			4.300		



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	2021	2022	2023	2024
			Note							Note			
10	1-ter	Oneri connessi alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui all'art. 26, co. 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che prevede per i lavoratori dipendenti l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile	*	5.403			10	1-quater, lett. c)	Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'art. 1, legge n. 440/1997		553		
<b>TOTALE NETTO</b>				<b>40.042</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>	<b>TOTALE NETTO</b>				<b>40.042</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>
<b>TOTALE</b>				<b>40.050</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>	<b>TOTALE</b>				<b>40.050</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>

\* Fonte: relazione tecnica

## SCHEDA N. 6

Legge 17 maggio 2022, n. 60 - Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
6	2	Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strutture galleggianti, al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi			2.000	2.000	2.000	6	3	Accantonamento parte corrente - a Ministero della transizione ecologica			2.000	2.000	2.000
<b>TOTALE</b>					<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>TOTALE</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## SCHEDA N. 7

Legge 31 maggio 2022, n. 62 - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
5	1	Istituzione nel sito internet del Ministero della salute del registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente", diretto a raccogliere tutti i dati e le comunicazioni relative a convenzioni ed erogazioni effettuate da un'impresa produttrice in favore di soggetto operante nel settore sanitario o di un'organizzazione sanitaria, nonché delle partecipazioni azionarie, titoli obbligazionari e proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale			300	50	50	5	9	Utilizzo del Fondo di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute			300		
								5	9	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute				50	50
<b>TOTALE</b>					<b>300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>TOTALE</b>					<b>300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## SCHEDA N. 8

Legge 19 maggio 2022, n. 63 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
3	lett. b)	Invio in missione in Ecuador di due unità del ruolo direttivo o equiparato in qualità di esperti per la durata di 6 giorni per il reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata e delle tecniche e strutture organizzative predisposte per combatterle, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e Organizzazione di corsi di formazione in favore della Polizia dell'Ecuador di 30 giorni ciascuno per 20 partecipanti per il reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata e delle tecniche e strutture organizzative predisposte per combatterle, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e	*	12	12	12	12				
3	lett. b)	Invio in missione in Ecuador di una delegazione composta da un componente di qualifica dirigenziale e uno di qualifica direttiva o equiparati per lo scambio di informazioni con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti in materia di sostanze stupefacenti, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e ecuadoregno	*	86	86	86	86	167	167	167	167

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
3	lett. e)	Organizzazione di riunioni in Italia con la partecipazione di due funzionari della Polizia dell'Ecuador per lo scambio di informazioni con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti in materia di sostanze stupefacenti, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e ecuadoregno	*	0	0	0	0								
3	lett. e)	Organizzazione di un seminario in Italia a beneficio di due discenti della Polizia dell'Ecuador per lo scambio di informazioni sui reati relativi a sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e metodi di produzione, tematiche di occultamento, variazione dei prezzi delle sostanze e tecniche di analisi, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e ecuadoregno	*	0	0	0	0			(Vedi pagina precedente)					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
3	lett. e)	Invio in Ecuador di un team addestrativo composto da tre unità del ruolo direttivo e una unità del ruolo non direttivo per lo svolgimento di un corso di formazione per lo scambio di informazioni sui reati relativi a sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e metodi di produzione, tematiche di occultamento, variazione dei prezzi delle sostanze e tecniche di analisi, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e ecuadoregno	*	5	5	5	5								
3	lett. k)	Invio in Ecuador di una unità di personale con qualifica direttiva per consentire lo scambi odì Ufficiali di collegamento, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e ecuadoregno	*	54	54	54	54			(Vedi pagine precedenti)					
8	1	Invio in Ecuador di una delegazione italiana composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati, al fine di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per valutare l'esecuzione dell'Accordo e perfezionare la cooperazione e definire temi e azioni di interesse reciproco, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e ecuadoregno	*	5	5	5	5								



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
8	1	Organizzazione in Italia di riunioni bilaterali e consultazioni con la partecipazione di tre delegati per valutare l'esecuzione dell'Accordo e perfezionare la cooperazione e definire temi e azioni di interesse reciproco, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e ecuadoregno	*	1	1	1	1			(Vedi pagine precedenti)					
<b>TOTALE</b>				<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>TOTALE</b>				<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>

\* Fonte: relazione tecnica

## SCHEDA N. 9

Legge 19 maggio 2022, n. 66 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
2 dell'Accordo	paragrafo 2	Spese di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a sede del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB), in attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'ICGEB	*		2.620	620	620	3	2	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			2.620	620	620
<b>TOTALE</b>					<b>2.620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>TOTALE</b>					<b>2.620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>

\* Fonte: relazione tecnica

**SCHEDA N. 10**  
**Legge 29 giugno 2022, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
3	1-bis	Stipula di una convenzione triennale rinnovabile tra il MUR e il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero			800	800	800	3	1-bis	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'università e della ricerca	
6	5	Corresponsione in favore delle unità di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea cui non viene corrisposta dalle istituzioni, organi o agenzie europee interessati nessuna indennità di soggiorno comunque denominata, una indennità forfetaria e onnicomprensiva non pensionabile			400	1.000	1.000	6	6	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
8	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo da trasferire al conto corrente di tesoreria centrale intestato a FornezPA, dal quale essa può prelevare a titolo di anticipazione le somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali, al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico		60.000				8	4	Riduzione del Fondo perequativo di cui all'art. 1-quater, d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali	

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
9	3	Incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione dirigenziale di prima fascia e due posizioni dirigenziali di seconda fascia da destinare all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità			333	666	666	9	5	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014 Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione degli artt. 1, co. 5, lett. g), 2, co. 2, lett. g) e 3, co. 2, lett. g) e 2, co. 2, lett. g) e 3, co. 2, legge n. 227/2021 che prevedeva il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità	333
12	1, lett. b)-bis)	Incremento di un'unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la figura del Segretario generale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione	**		165	331	331	12	3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004	165
12	1, lett. a), b) e c)-bis)	Indennità di carica prevista per la istituzione della figura del Vicepresidente all'interno del Comitato di gestione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione			150	301	301	12	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	1.032
12	1, lett. c)	Autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 28 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria A, posizione economica FI, riservate ai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per attività di tutoraggio			1.916	1.916	1.916	12	3	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), legge n. 232/2016, destinato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato	3.254

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
12	1, lett e), capover so co. 2- <i>bis</i>	Autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contingente di 30 unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3	*			2.160	2.160				
12	1, lett e), capover so co. 2- <i>bis</i>	Autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contingente di 30 unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3	*			1.814	1.814				
12	1, lett e), capover so co. 2- <i>ter</i> , 2- <i>quater</i> e 2- <i>quinq</i> <i>es</i>	Assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata massima di 36 mesi non rinnovabile di un contingente di 20 unità di personale della categoria B, posizione economica F3, ripartite in 10 unità per le attività di supporto alla didattica e 10 unità di supporto alla gestione amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola Nazionale dell'Amministrazione			705	1.209	1.209				
											<i>(Vedi pagina precedente)</i>

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
12	1, lett e), capover so co. 2- septies	Incremento di due unità dirigenziale di livello non generale della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione connessi all'attuazione del PNRR, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro		177	353	353	353			(Vedi pagine precedenti)					
14	6- vices bis	((Passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con applicazione del CCNL del comparto istruzione e ricerca del personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia inquadrato nel ruolo ad esaurimento))		21	21	21	21	14	6- vices bis	((A valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui all'art. 1, co. 310, lett. a), legge n. 234/2021))		21	21	21	21
15	1, capover so co. 4- bis	((Autorizzazione ad ANPAL all'assunzione di due dirigenti di livello dirigenziale generale, con corrispondente incremento della dotazione organica, al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro))	*	254	435	435	435	15	1, capover so co. 4- quater	((A valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL))		1.384	2.201	2.201	2.201

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
15	I, capover- so co. 4- bis	(( Autorizzazione ad ANPAL all'assunzione di un dirigente di livello dirigenziale non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica, al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro ))	*		75	128	128				
15	I, capover- so co. 4- bis	(( Autorizzazione ad ANPAL all'assunzione di 40 unità di personale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica, al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro ))	*		955	1.638	1.638			( Vedi pagina precedente )	
15	I, capover- so co. 4- ter	(( Autorizzazione di spesa per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche dirette all'assunzione di 43 unità di personale all'ANPAL, con corrispondente incremento della dotazione organica, al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro ))	*		100						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
15- <i>bis</i>	3	Istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo al fine di remunerare la specifica attività svolta dagli istituti di patronato			2.500			15- <i>bis</i>	4	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 348, legge n. 178/2020, relativa al riconoscimento di benefici per i lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011	
15- <i>ter</i>	1, lett. b)	Istituzione di un apposito ruolo del personale dipendente dell'istituendo Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza comprensivo di 23 unità di personale di cui due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e 20 unità di personale non dirigenziale	**		1.056	2.111	2.111	15- <i>ter</i>	3, lett. a)	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 925, legge n. 234/2021, destinato al miglioramento dello svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	1.000
15- <i>ter</i>	2	Corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'istituendo Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza			66	132	132	15- <i>ter</i>	3, lett. b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della PCM delle risorse trasferite sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'art. 1, co. 925, legge n. 234/2021	121
15- <i>ter</i>	-							15- <i>ter</i>	3, lett. c)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	2.243



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
16	1	Autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 30 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica FI nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali e di quelli destinato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i progetti del PNRR			653	1.306	1.306	16	2	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'interno			653	1.306	1.306
16-bis	1, capover so co. 1- quater	(( Incremento della pianta organica dell'Agenzia delle dogane e monopoli di 3 unità dirigenziali di prima fascia ))			431	861	861	16-bis	3	(( Nell'ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio autonomo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ))			431	861	861
17	1	Incremento della dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità mediante procedure concorsuali finalizzate all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato			522	1.044	1.071	17	6, lett. a)	Accantonamento parte corrente - a Ministero della giustizia			10.313	17.500	17.500



segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note		
17-ter	1	Autorizzazione al Ministero della giustizia ad assumere con contratto a tempo indeterminato un numero non superiore a 1.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziale, Area II, posizione economica F1 e che risulti in servizio alal data del 30 maggio 2022 con contratto a tempo determinato con qualifica di operatore giudiziario e abbia maturato almeno 3 anni di servizio				43.189	43.189	17-ter	5	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 860, legge n. 178/2020		43.189	43.189
17-ter	6	Proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti a tempo determinato del personale assunto ai sensi dell'art. 1, co. 925, legge n. 178/2020 finalizzato ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati			4.565			17-ter	7	Accantonamento parte corrente - a Ministero della giustizia		4.565	
18-bis	1	Stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché assegnazione di borse di studio da parte di tali istituzioni per la realizzazione del programma di valutazine in itinere ex post del PNRR			250	500	500	18-bis	2	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze		250	500

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
18-bis	7	Autorizzazione al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 4 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per la verifica sulle operazioni di partenariato pubblico privato			94	188	188	18-bis	8	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze			94	188	188
18-bis	7	(( Incremento delle risorse variabili dei Fondi risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 ))			7.488	4.005		18-bis	7	(( A valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate ))			7.488	4.005	
18-bis	11	Autorizzazione al MEF ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per il rafforzamento delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato			1.175	2.350	2.350	18-bis	11	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze			1.175	2.350	2.350
18-ter	3	Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 262/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			31.761	63.522	31.761	18-ter	4	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal co. 1 del medesimo articolo			31.761	63.522	31.761

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
19	1, lett. a)	Attivazione del Portale nazionale del sommerso (PNS) in cui confluiscono le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del Lavoro, INAIL, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza avverso le violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale			5.000	800	800	19	2, lett. a)	Accantonamento parte corrente - Ministero del lavoro e delle politiche sociali			3.000	800	800
								19	2, lett. b)	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 120, legge n. 234/2021, istituito per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19		2.860			
22	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, in attuazione della Missione M5C3, investimento 2, del PNRR			2.000			22	1	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			2.000		
24	2	Istituzione nella dotazione organica dell'ENEA di un'unità dirigenziale di livello generale al fine di assicurare al MITE il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione e monitoraggio del PNRR			67	202	202	24	2	Accantonamento parte corrente - Ministero della transizione ecologica			67	202	202

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
24-bis	1	((Contributi in conto capitale per progetti di investimento finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e abbinati a sistemi di accumulo a favore di impianti sportivi e piscine))				60.000		24-bis	2	((A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027))				60.000	
26	1	Istituzione nello stato di previsione del MITE del Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del medesimo Ministero			5.000	5.000	5.000	26	2	Accantonamento parte corrente - Ministero della transizione ecologica			5.000	5.000	5.000
28	1	((Costituzione della società 3-I.S.p.A. a capitale interamente pubblico, per lo sviluppo di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e servizi informatici))	1		45.000			28	9	((A valere sulle risorse appostate nei bilanci dell'INPS, INAIL e ISTAT))			45.000		
30	1, lett. d), n. 4	((Incremento di due unità del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale))			21	42	42	30	5-bis	((A valere sulle risorse del bilancio dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)))			21	42	42

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
30	1, lett. i), n. 3	Istituzione nello stato di previsione del MEFF di un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA		499.000	499.000	499.000	499.000	30	6	Riduzione del Fondo di cui all'art. 7, d.lgs. n. 204/1998 in cui confluiscono gli stanziamenti da destinare al CNR, OGS, enti finanziati dal MURST		499.000	499.000	499.000	499.000
30	8-ter	<i>(( Sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital ovvero uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital finalizzata a sostenere imprese dell'industria spaziale e aerospaziale ))</i>		10.000	10.000	35.000	28.000	30	8-ter	<i>(( A valere sulle risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), n. 3, d.l. n. 59/2021, convertito dalla legge n. 101/2021</i>		10.000	10.000	35.000	28.000
31	1	Incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione dirigenziale di livello generale e due posizioni dirigenziali di livello non generale da assegnare ad una apposita struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, nonché avvalimento di 5 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali		508	508	1.016	1.016	31	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		508	508	1.016	1.016

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
33-bis	1	Riconoscimento di contributi per il finanziamento degli interventi valutati ammissibili e presentati dalle Province autonome di Trento e Bolzano relativi al trasporto rapido di massa			2.000	200	5.600	33-bis	2, lett. a)	Accantonamento parte capitale - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	
										Utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perentivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	200
37	2	Ampliamento delle ipotesi di riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES, di cui all'art. 5, co. 2, d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123/2017, all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti			9.000			37	4	Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, co. 177, legge n. 178/2020	9.000
37	2	((Rafforzamento della struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo denominato "contratti di sviluppo"))			50.000	100.000	100.000	37	2	((A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027))	50.000 100.000 100.000



segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
41	1	Rimborso delle spese sostenute per la trasferta da parte dei componenti del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organo di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili			11	11	11	41	2	a	Accantonamento parte corrente - Ministero della giustizia		11	11	11
41	3	Rimborso delle spese sostenute per la trasferta da parte dei componenti del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria			11	11	11	41	4	a	Accantonamento parte corrente - Ministero della giustizia		11	11	11
43	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno dei cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945				20.000	11.808	43	7	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			10.000	5.904
								43	7	b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			10.000	5.904

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
44	1, lett. d), capoverso art. 2-bis, co. 7	Contingente di personale docente delle capover-scuole secondarie di primo e secondo grado so art. 2-presposto alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale			16.600	50.000	50.000	44	1, lett. d), capoverso art. 2-bis, co. 7	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			16.600	50.000	31.000
44	1, lett. i), capoverso art. 16-bis	(( Compenso riconosciuto al Presidente dell'Istituto Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, posta nell'ambito e sottola vigilanza del Ministero dell'Istruzione ))	*			247	247	44	1, lett. i), capoverso art. 16-bis, co. 9	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 123, legge n. 107/2015, relativa alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo				2.000	2.000
44	1, lett. i), capoverso art. 16-bis	(( Compenso riconosciuto al Direttore generale preposto alla nuova Direzione generale dell'Istituto Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, posta nell'ambito e sottola vigilanza del Ministero dell'Istruzione ))	*			247	247	44	1, lett. d), capoverso art. 16-bis, co. 9	(( A valere sui fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR ))				2.000	2.000



segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
44	1, lett. i), capoverso art. 16-ter	((Sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria))	*			4.314	12.942	44	1, lett. i), capoverso art. 16-ter, co. 10, lett. a)	((A valere sui fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR))	
44	1, lett. i), capoverso art. 16-ter	((Sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado))	*			10.305	30.914	44	1, lett. i), capoverso art. 16-ter, co. 10, lett. b)	((A valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020))	
45	2	Concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative da parte dei docenti			5.000	12.500	12.500	45	2	Riduzione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa	
47	1	Oneri per 100 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR			1.257	3.142	3.142	47	6	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, legge n. 107/2015	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
47	1	Avvalimento da parte del Ministero dell'istruzione di un contingente di esperti in numero massimo di 6 in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione a supporto dell'Ufficio di Gabinetto			140	420	420	47	1	b Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, legge n. 107/2015			140	420	420
47	4, lett. a), n. 2	Incremento del compenso da corrispondere alle Commissioni giudicatrici costituite nell'ambito del concorso di progettazione per attuare le azioni del PNR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale			300	1.625	1.625	47	4, lett. c) b	b Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, co. 1, legge n. 440/1997			300	1.625	1.625
49	1-bis	Incremento dello stanziamento di cui all'art. 1, co. 479, legge n. 160/2019 in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo ISEE, connesse anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale			13.000			47	1-bis b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			13.000		

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
49	1-ter	Incremento della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, di cui all'art. 4, co. 3, d.l. n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, al fine di assicurare ai comuni un contributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani			2.000	13.522		47	1-ter	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			2.000	13.522	
<b>TOTALE NETTO</b>					<b>676.059</b>	<b>779.092</b>	<b>729.420</b>	<b>TOTALE NETTO</b>					<b>676.059</b>	<b>779.092</b>	<b>729.420</b>
<b>TOTALE</b>					<b>790.403</b>	<b>997.841</b>	<b>906.402</b>	<b>TOTALE</b>					<b>791.263</b>	<b>997.975</b>	<b>906.535</b>

\* Fonte: relazione tecnica

\*\* All. 3

1 Non essendo indicato l'anno di incidenza dell'onere, lo stesso è imputato al primo esercizio

## SCHEDA N. II

Legge 30 giugno 2022, n. 84 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
5	2	<i>((Acquisto dei dispositivi di protezione individuale da destinare agli uffici di sezione non deputati alal raccolta del voto di soggetti ricoverati o in trattamento domiciliare o in isolamento per Covid-19 nonché per le sezioni ospedaliere istituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e i seggi speciali))</i>			6.581			8	2	<i>((Nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia))</i>			6.581		
3	1 e 3	Onorario aumentato del 50 per cento da riconoscere ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e seggi speciali istituiti presso ogni sezione elettorale ospedaliera nei Comuni nei quali si svolgono solamente i referendum previsti dall'art. 75 Cost.	*		431			8	1	Riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum iscritto nello stato di previsione del MEF			39.451		
3	1 e 3	Onorario aumentato del 50 per cento da riconoscere ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e seggi speciali istituiti presso ogni sezione elettorale ospedaliera nei Comuni nei quali si svolgono solamente le elezioni amministrative o regionali	*		36										

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
3	1 e 3	Onorario aumentato del 50 per cento da riconoscere ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e seggi speciali istituiti presso ogni sezione elettorale ospedaliera nei Comuni nei quali si svolgono contemporaneamente i referendum previsti dall'art. 75 Cost. e le elezioni amministrative o regionali	*		97						
3	1 e 3	Onorario aumentato del 50 per cento da riconoscere ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e seggi speciali istituiti presso ogni sezione elettorale ospedaliera per eventuali turni di ballottaggio	*		36					(Vedi pagina precedente)	
3	4	Onorario aumentato del 50 per cento da riconoscere ai componenti dei seggi speciali costituiti nei Comuni privi di strutture sanitarie con almeno 100 posti letti dotate di reparti Covid-19 interessati dalle sole elezioni amministrative	*		298						



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	
3	4	Onerario aumentato del 50 per cento da riconoscere ai componenti dei seggi speciali costituiti nei Comuni privi di strutture sanitarie con almeno 100 posti letti dotate di reparti Covid-19 per eventuali turni di ballottaggio	*		15							
3	8	Svolgimento dell'attività di vigilanza connesse all'istituzione delle sezioni elettorali ospedaliere mediante utilizzo di ulteriori operatori di polizia da impegnare nelle suddette attività di vigilanza		285								
5	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo destinato ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022		38.254								
6	3	Rifinanziamento per il rinvio all'anno 2023 dell'applicazione del Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'art. 1, co. 627, legge n. 160/2019, destinato all'introduzione in via sperimentale di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative e europee e per i referendum di cui all'art. 75 Cost.				1.000		8	2			
										Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 2, d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2021 relativa all'unificazione sul medesimo supporto digitale della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria		1.000

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
7	1	Spese di funzionamento e gestione degli uffici decentrati della circoscrizione estero istituiti presso le Corti d'Appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli al fine di suddividere le operazioni di spoglio demandate alla circoscrizione Estero in più sedi di Corte di appello			1.140	1.140	1.140	8	3	Accantonamento parte corrente - a Ministero della giustizia			1.140	1.140	1.140
<b>TOTALE NETTO</b>					<b>40.591</b>	<b>2.140</b>	<b>1.140</b>	<b>TOTALE NETTO</b>					<b>40.591</b>	<b>2.140</b>	<b>1.140</b>
<b>TOTALE</b>					<b>47.173</b>	<b>2.140</b>	<b>1.140</b>	<b>TOTALE</b>					<b>47.173</b>	<b>2.140</b>	<b>1.140</b>

\* Fonte: relazione tecnica

## SCHEDA N. 12

Legge 15 luglio 2022, n. 91 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
2-bis	1	(( Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che non siano titolari di un altro rapporto di lavoro o precettori di NASPI o trattamento pensionistico))			30.000			2-bis	3	b	((A valere sulle risorse del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale di cui all'art. 1, co. 971, legge n. 234/2021))		30.000		
3	6-bis	Autorizzazione di spesa in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI			1.000			3	6-quarter	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		1.000		
3-bis	1	Estensione per il secondo trimestre 2022 del riconoscimento del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 18, d.l. n. 21/2021 per le imprese esercenti l'attività di pesca a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'attività, qualora il prezzo abbia subito un incremento del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019			23.000			3-bis	2	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		23.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
5	3-bis	(( Interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione dell'area denominata "Zona Falcata" di Messina anche al fine di riclassificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e favorire il risanamento urbano))			2.000	8.000	10.000	5	3-bis	d	(( A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027))
5-bis	1	Servizio di riempimento di ultima istanza tramite acquisto di gas naturale da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) ai fini del suo stoccaggio e successiva vendita			4.000.000			5-bis	5	d	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del MEF ai sensi dell'art. 27, co. 17, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020
20	1	(( Garanzia diretta da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, carburanti o materie prime nel corso del 2022))			80.000			20	2	d	(( Utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'art. 1, co. 11, d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020, che osno trasferite su un conto corrente intestato ad ISMEA))

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	
23	1-quater	Realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala di opere audiovisive, al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche			10.000			23	1-quater	b	Riduzione del Fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, di cui all'art. 89, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	
24	1	Incremento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, co. 232, legge n. 160/2019 per il sostegno delle imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti di comune interesse europeo			100.000			24	2	b	Riduzione del Fondo di cui all'art. 23, d.l. n. 17/2022, convertito dalla legge n. 34/2022, relativo alla promozione della ricerca, sviluppo della tecnologia dei microprocessori e investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative	
25	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri per la realizzazione di iniziative volte alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri			5.000	5.000	5.000	25	3	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dello sviluppo economico	

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
25-bis	1	Riconoscimento di un buono in favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia per il rimborso pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche			34.000			25-bis	10	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico			24.000		
26	5-bis	Lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36 nell'ambito degli interventi relativi all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026			1.000			25-bis	10	Riduzione del Fondo di cui all'art. 18 della medesima legge finalizzato a far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina			10.000		
27	3	(( Completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il Comune di Massafra e il Comune di Taranto, al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026 ))			1.000	3.500		26	5-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			1.000		
					1.000			27	3	(( A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027 ))			1.000	3.500	



segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
33-bis	1	Proroga fino al 31 dicembre 2022 del riconoscimento dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana che nel 2020 hanno cessato di percepire l'indennità di disoccupazione NASpI	*	758				33-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		1.400			
33-bis	1	Contribuzione figurativa relativa alla proroga fino al 31 dicembre 2022 del riconoscimento dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana che nel 2020 hanno cessato di percepire l'indennità di disoccupazione NASpI	*	642											
34	1	(( Ricontrattualizzazione per 2 mesi del personale selezionato al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni mediante il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro ))		13.000				34	2	(( A valere sulle risorse attribuite alle Regioni dall'art. 12, co. 3-bis, d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 ))		13.000			
39-bis	1	Concessione di un contributo in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusione per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali		2.000				39-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		2.000			



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
42	5-bis	((Stanzamento destinato al rafforzamento del progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" previsto nel quadro del Fondo complementare al PNRR, di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), n. 4, d.l. n. 59/2021, convertito dalla legge n. 101/2021))				50.000	50.000	42	5-bis	d	((A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027))			50.000	50.000
42	5-ter	Incremento del Fondo di cui all'art. 30, co. 14-ter, d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, diretto all'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area della pianura padana in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria				10.000	10.000	42	5-ter	d	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027			10.000	10.000
42	5-quater	Interventi in conto capitale connessi al PNRR da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano					2.500	42	5-quater	d	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027			2.500	2.500
43	9	Rimborso in favore del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard delle spese sostenute in considerazione delle maggiori attività riconosciute alla Commissione medesima per la realizzazione delle attività connesse alla "Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale" prevista nel PNRR			8	10	10	43	10	a	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze		8	10	10

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
44	1, lett. a)	((Incremento di ulteriori 15.000 unità delle misure di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, co. 1, lett. a), d.l. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022, da attuare mediante Comuni, enti del Terzo settore, Centri di servizio per il volontariato, enti ed associazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti, al fine del coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina))	*	103.950											
44	1, lett. b)	((Incremento di ulteriori 20.000 unità dei destinatari del sostentamento di cui all'art. 31, co. 1, lett. b), d.l. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022, titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonomia sistemazione, al fine del coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina))	*	18.000				44	5	b	((A valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018))		188.950		
44	1, lett. c)	((Integrazione di ulteriori 20.000 unità del contributo fofetario di cui all'art. 31, co. 1, lett. c), d.l. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022 da riconoscere alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, al fine del coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina))		27.000											

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
44	4	<i>((Atribuzione di un contributo forfetario una tantum in favore dei Comuni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea allo scopo di rafforzare l'offerta dei servizi sociali da parte dei predetti Comuni))</i>			40.000					<i>(Vedi pagina precedente)</i>					
48-bis	3	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31-ter, co. 2, d.l. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022, relativa all'attuazione di misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina			6.100			48-bis	3	Utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze			6.100		
49	6	Avvalimento da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato della società Euralia S.r.l. mediante la stipula di apposite convenzioni al fine del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del MEF relativamente alle politiche di spesa pubblica concesse con la realizzazione del PNRR e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali			1.000	2.500	2.500		8	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze			1.000	2.500	2.500

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024	
51	1	Proroga fino al 31 dicembre 2022 degli incarichi di collaborazione attribuiti dal Ministero della cultura nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica FL, dei profili tecnici, di cui all'art. 24, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020			10.232											
		Attribuzione fino al 31 dicembre 2022 di ulteriori incarichi di collaborazione da parte del Ministero della cultura nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica FL, dei profili tecnici, di cui all'art. 24, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020			1.600			51	4	Accantonamento parte a corrente - Ministero della cultura			11.832			
51	8	Attribuzione della Speciale indennità pensionabile a seguito della configurazione del comando operativo di vertice interforze quale Vertice militare in pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare				409	409	51	11	Accantonamento parte a corrente - Ministero della difesa			409	409	409	409

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
52	2	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020, diretta alla sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato			925.000			52	2	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte in conto residui nello stato di previsione del MEF, ai sensi dell'art. 79, co. 7, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			925.000		
52- bis	1	Utilizzo delle somme in conto residui del bilancio del MISE di cui all'art. 38-ter, co. 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 che riconosceva un contributo sotto forma di credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit			1.000			52-bis	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			1.000		
58	1-bis	Finanziamento di interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attività di cui all'art. 23, d.lgs. n. 47/2020			29.805			58	1-bis	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa di depositi e prestiti relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale			29.805		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
2	1	Rideterminazione nella misura del 5 per cento del contributo straordinario riconosciuto sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale dall'art. 4, d.l. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022			59.450			58	4, lett. a) b	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 17, d.l. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022, che prevedeva l'istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto, disposto dall'art. 3, co. 5 della medesima legge			500.000		
2	2	Rideterminazione nella misura del 5 per cento del contributo straordinario riconosciuto sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per la spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale dall'art. 5, d.l. n. 17/2022, convertito dalla legge n. 34/2022			235.240			58	4, lett. b) b	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004				242.600	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
2	3	Rideterminazione nella misura del 5 per cento del contributo straordinario riconosciuto sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia dall'art. 3, d.l. n. 21/2022, convertito dalla legge n. 51/2022			215.890			58	4, lett. c)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art. 55 della medesima legge	c		6.508.000		
3	1	Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli utilizzati nell'esercizio delle proprie attività			496.945			58	4, lett. d)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'art. 14 della medesima legge	c		3.600	15.100	

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
4	1	Riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici			427.100			58	4, lett. e)	Utilizzo delle minori spese derivanti dall'art. 14 della medesima legge				1.900	
5	8	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale					30.000	58	4, lett. f)	Riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, co. 6, legge n. 147/2013			1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	1, lett. a)	Minor gettito IRPEF/IRES derivante dall'estensione del riconoscimento della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo	*		1.200	12.600	7.900	58	4, lett. i)	Ricorso all'indebitamento			8.691.179	4.207.600	2.986.800



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	
14	1, lett. a)	Minor gettito in termini di credito di imposta derivante dall'estensione del riconoscimento della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo	*			115.000	115.000					
14	1, lett. a)	Minor gettito in termini di credito di imposta derivante dall'estensione del riconoscimento della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo	*				6.500					(Vedi pagina precedente)
14	1, lett. a)	Minor gettito IRAP derivante dall'estensione del riconoscimento della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo	*				800					

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
18	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo finalizzato a far fronte mediante erogazione di contributi a fondo perduto alle ripercussioni economiche negative per le piccole e medie imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina che si sono tradotte in perdite di fatturato			130.000						
19	1	Incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 1, co. 128, legge n. 178/2020			20.000						(Vedi pagine precedenti)
20	1	Garanzia diretta da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, carburanti o materie prime nel corso del 2022			100.000						

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
21	1	Incremento fino al 50 per cento del credito di imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o fino al 30 giugno 2023 purchè entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti il pagamento in misura almeno pari al 20 per cento			15.700	19.600	19.600				
24	1	Incremento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, co. 232, legge n. 160/2019 per il sostegno delle imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti di comune interesse europeo			50.000	200.000	150.000				
26	5, lett. a)	Incremento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7, co. 1, d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020 per essere utilizzato come copertura dei lavori realizzati o affidati in caso di insufficienza di risorse			1.000.000	500.000					
26	5, lett. b)	Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 1-septies, co. 8, d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 per essere utilizzato come copertura dei lavori realizzati o affidati in caso di insufficienza di risorse			500.000	550.000					

*(Vedi pagine precedenti.)*

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
26	7	Istituzione nello stato di previsione del MEF del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore della medesima legge e sino al 31 dicembre 2022, in caso di insufficienza di risorse			1.500.000	1.700.000	#####								
		Contributo a titolo di cofinanziamento in favore delle università che promuovono la stipulazione di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese" con imprese o enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati													
28	1				20.000	90.000	90.000								

(Vedi pagine precedenti)

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
31	1	Riconoscimento da parte del datore di lavoro di un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro in favore dei lavoratori dipendenti per i quali è stato riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali ai sensi dell'art. 1, co. 121, legge n. 234/2021			2.756.000						
32	1	Riconoscimento da parte dell'INPS di un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè trattamenti di accompagnamento alla pensione			2.740.000					(Vedi pagine precedenti)	

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPETURE							
Art.	Co.	Disposizione	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	##	2022	2023	2024
32	1	Riconoscimento da parte dell'INPS di un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro in favore di altre categorie di soggetti, quali i lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, i precettori nel mese di giugno 2022 di NAS PI e Dis-coll, i precettori di indennità di disoccupazione agricola, i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, i beneficiari dei bonus Covid appartenenti alle categorie dei lavoratori stagionali, dello spettacolo, del turismo, intermittenti, occasionali, delle vendite a domicilio, ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza		804.000									
33	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per l'indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori autonomi e i professionisti destinato a finanziare il riconoscimento di un'indennità <i>una tantum</i> ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza		500.000									

*(Vedi pagine precedenti)*

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COFERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
35	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e in terregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale in favore delle persone fisiche nel nel corso del 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro	2		79.000						
36	1	Ulteriore incremento del Fondo di cui all'art. 1, co. 816, legge n. 178/2020 per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale programmati anche per il periodo dal 1° aprile - 30 giugno 2022 al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche			50.000						(Vedi pagine precedenti)
37	1	Incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, legge n. 431/1998, al fine di ridurre l'impatto economico connesso alla crisi ucraina in relazione ai soggetti che versano in condizioni disagiate			100.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																
ONERI						COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024	
40	1	Incremento del livello del finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale a cui concorre lo Stato per contribuire ai maggiori costi per gli Enti del SSN determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche			200.000											
40	3	Incremento del Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario a favore dei Comuni per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, co. 2, d.l. n. 17/2022, convertito dalla legge n. 34/2022, in relazione alle maggiori spese per utenze di energia elettrica e gas			150.000						(Vedi pagine precedenti)					
40	3	Incremento del Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario a favore di Province e Città metropolitane per garantire la continuità dei servizi erogati di cui all'art. 27, co. 2, d.l. n. 17/2022, convertito dalla legge n. 34/2022, in relazione alle maggiori spese per utenze di energia elettrica e gas			20.000											



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
41	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo in relazione alle necessità conseguenti alle Province e Città metropolitane, delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore			20.000	20.000	20.000								
41	2	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo al fine di destinare alla Città metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti			60.000	60.000	60.000								
42	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti				325.000	220.000								

*(Vedi pagine precedenti)*

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
43	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle Province e Città metropolitane per le quali è in corso la procedura di riequilibrio o che si trovino in stato di dissesto finanziario Incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattamento e di accoglienza per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto di cui all'art. 5- <i>quater</i> , d.l. n. 14/2022, convertito dalla legge n. 28/2022			30.000	15.000					
44	3	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018 per l'attuazione delle misure di assistenza a favore delle persone richiedenti protezione temporanea			112.749						(Vedi pagine precedenti)
44	5				188.950						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	##	2022	2023	2024
45	2	Istituzione nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per la partecipazione a RescEU, al fine di consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU			3.000										
47	13	Rimborso dello Stato a Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cambio delle banconote ucraine, denominate hryvnia, in banconote denominate in euro in favore degli sfollati ucraini titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea			500										
47	13	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo a copertura della garanzia concessa dallo Stato in favore di Banca d'Italia nel caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote precedentemente acquistate dalla Banca d'Italia			120.000										

(Vedi pagine precedenti)

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
47	14	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato			200.000						
47	16	Affidamento mediante convenzione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. delle attività di erogazione e gestione dei prestiti finanziari a favore del Governo dell'Ucraina			50						
51	1	Proroga fino al 31 dicembre 2022 degli incarichi di collaborazione attribuiti dal Ministero della cultura nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici, di cui all'art. 24, d.l. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020			5						
51	2	Integrazione della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'art. 29, co. 4, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale per la durata massima di 36 mesi			1.500	1.500	1.500				
											(Vedi pagine precedenti.)

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
51	3	Contributo in favore della società Ales S.p.A. qualificata come centrale di committenza per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 1-bis, co. 6, d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021			2.500	2.500	2.500				
58	1	Incremento degli stanziamenti di competenza e cassa delle Missioni e Programmi indicati nell'allegato 3 della medesima legge a parziale reintegrazione delle riduzioni operate dall'art. 42, co. 2, lett. a), d.l. n. 17/2022, convertito dalla legge n. 34/2022		3.741.000	1.730.000	1.530.000				(Vedi pagine precedenti)	
58	2	Incremento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		30.000							
58	3	Interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al co. 4, lett. i), del medesimo articolo			22.000	126.000	233.000				
1	2	Trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di somme dirette al riconoscimento automatico dei bonus sociali per elettricità e gas agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente, se successiva			116.000			58	4-bis	Riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa delle missioni e programmi indicati nell'Allegato 3 alla medesima legge	3.043.980

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
1-ter	1	Trasferimento a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali di risorse a seguito dell'azzeramento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW come misura di contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico	*		717.000						
1-ter	2	Trasferimento a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali di risorse a seguito dell'azzeramento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici, come misura di contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico	*		1.198.000						
											(Vedi pagina precedente)

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
1- quater	1	Riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili, contabilizzata nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022	*		447.280						
1- quater	1	Riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi industriali, contabilizzata nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022	*		33.700					(Vedi pagine precedenti)	
1- quater	3	Trasferimento a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali di risorse a seguito del mantenimento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre 2022			292.000						

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
1- quater	5	Trasferimento a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali di risorse a seguito dell'ulteriore riduzione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il terzo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale con particolare riferimento agli scaglionamenti di consumo fino a 5.000 metri cubi annui			240.000					(Vedi pagine precedenti)					
<b>TOTALE NETTO</b>					<b>24.910.854</b>	<b>5.488.227</b>	<b>4.007.827</b>	<b>TOTALE NETTO</b>					<b>24.910.854</b>	<b>5.488.227</b>	<b>4.007.827</b>
<b>TOTALE</b>					<b>25.227.219</b>	<b>5.552.591</b>	<b>4.070.691</b>	<b>TOTALE</b>					<b>25.227.219</b>	<b>5.552.591</b>	<b>4.070.691</b>

\* Fonte: relazione tecnica

1 In base all'all. 3 l'onere è contabilizzato solamente in termini di Fabbisogno ed Indebitamento netto

2 Una quota delle risorse del Fondo, pari a 1 milione di euro è destinata alla progettazione e realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio



**SCHEDA N. 13**  
**Legge 12 luglio 2022, n. 93 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001**

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
5 e 11 della Convenzione	-	Spese per 2 unità di personale di III livello, fascia 1, per l'aggiornamento annuale dell'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera degli inquinanti organici persistenti, in attuazione della Convenzione di Stoccolma	*		105	105	105								
5 e 11 della Convenzione	-	Spese di missione per 2 unità di personale di III livello, fascia 1, per l'aggiornamento annuale dell'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera degli inquinanti organici persistenti, in attuazione della Convenzione di Stoccolma	*		9	9	9	4	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			460	427	437
6 della Convenzione	-	Spese per 2 unità di personale di III livello, fascia 1, per l'aggiornamento su base annuale dei dati relativi ai siti contaminati sul territorio nazionale, acquisizione delle informazioni relative ai contaminanti e successivo data entry, in attuazione della Convenzione di Stoccolma	*		105	105	105								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
12, 13 e 20 della Convenzione	-	Contributo obbligatorio versato alle Nazioni Unite per sostenere l'attività di assistenza tecnica e le risorse e i meccanismi finanziari a favore dei Paesi in via di sviluppo e Paesi con economie in transizione per l'implementazione degli obblighi previsti dalla Convenzione, nonché per le attività dell'istituendo Segretariato, in attuazione della Convenzione di Stoccolma			230	207	207				
19 della Convenzione	-	Spese di pernottamento per la delegazione italiana composta da almeno 2 funzionari ministeriali, di cui un dirigente e 2 esperti, per la partecipazione alle riunioni negoziali della Convenzione, in attuazione della Convenzione di Stoccolma	*		6		6				(Vedi pagina precedente)
19 della Convenzione	-	Spese di vitto per un funzionario partecipante alle riunioni negoziali della Convenzione, in attuazione della Convenzione di Stoccolma	*		1		1				
19 della Convenzione	-	Spese di vitto per un funzionario ministeriale e 2 esperti per la partecipazione alle riunioni negoziali della Convenzione, in attuazione della Convenzione di Stoccolma	*		2		2				

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI							COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
19 della Convenzione	-	Spese di viaggio per la delegazione italiana composta da almeno da 2 funzionari ministeriali, di cui un dirigente e 2 esperti, per la partecipazione alle riunioni negoziali della Convenzione, in attuazione della Convenzione di Stoccolma	*		1		1			(Vedi pagine precedenti)					
<b>TOTALE</b>					<b>460</b>	<b>427</b>	<b>437</b>	<b>TOTALE</b>					<b>460</b>	<b>427</b>	<b>437</b>

\* Fonte: relazione tecnica

## SCHEDA N. 14

Legge 12 luglio 2022, n. 94 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
III dell'Accordo	-	Contributo annuale a favore dell'Organizzazione europea di diritto pubblico (EPLO) per il funzionamento e lo sviluppo dell'Ufficio			500	500	500	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			500	500	500
<b>TOTALE</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>TOTALE</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## SCHEDA N. 15

Legge 12 luglio 2022, n. 95 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
XVII dell'Accordo	-	Contributo annuale a favore dell'Istituto forestale europeo (EFI) per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dei locali messi gratuitamente a disposizione dell'Ufficio			500	500	500	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			500	500	500
<b>TOTALE</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>TOTALE</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## SCHEDA N. 16

## Legge 15 luglio 2022, n. 99 - Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
4	6	Riconoscimento di un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni <i>ITS Academy</i> nella misura del 30 per cento, ovvero del 60 per cento nel caso in cui le <i>ITS Academy</i> operino nelle Province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale			800	1.600	2.400	4	6	b			800	1.600	2.400
11	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore			48.355	48.355	48.355	11	3	b			48.355	48.355	48.355
12	1	(( Istituzione presso il Ministero dell'istruzione dell'Anagrafe nazionale degli studenti iscritti ai percorsi degli <i>ITS Academy</i> e della banca dati nazionale ))			400	200	200	12	3	b			400	200	200
<b>TOTALE NETTO</b>					<b>49.155</b>	<b>49.955</b>	<b>50.755</b>	<b>TOTALE NETTO</b>					<b>49.155</b>	<b>49.955</b>	<b>50.755</b>
<b>TOTALE</b>					<b>49.555</b>	<b>50.155</b>	<b>50.955</b>	<b>TOTALE</b>					<b>49.555</b>	<b>50.155</b>	<b>50.955</b>

## SCHEDA N. 17

Legge 15 luglio 2022, n. 106 - Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024				
8	1	Attivazione da parte dell'INPS, tramite il proprio portale di specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e servizi telematici			250	250	250	8	3	Riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1, legge n. 163/1985			250	250	250				
10	1	Aumento da 100 a 120 euro dell'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui calcolare i contributi per le prestazioni del SSN e per le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS			900	1.800	1.800	10	2	Accantonamento parte corrente - Ministero della cultura			900	1.800	1.800				
<b>TOTALE</b>												<b>1.150</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.150</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>

## SCHEDA N. 18

Legge 5 agosto 2022, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
3	1	Istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo per assicurare la funzionalità delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera anche attraverso la realizzazione di interventi da eseguire per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto di arredi e miglioramento antisismico			1.300	500	6.400	3	4, lett. a)	Accantonamento parte capitale - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili			500		4.400
								3	4, lett. b)	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili		800		500	2.000
3-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del MITE di un Fondo per l'erogazione di contributi sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica ed eventuale pacco batterie al fine di sostituire i motori endotermici alimentati da carburanti fossili			1.500	1.500		3-bis	5	Accantonamento parte corrente - Ministero della transizione ecologica			1.500	1.500	







*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
7	4-bis	Autorizzazione di spesa a favore del commissario liquidatore al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie della società Autostrade del Lazio S.p.A. posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2, co. 2-terdecies, d.l. n. 121/2021, convertito dalla legge n. 156/2021			2.000			7	4-bis	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili			2.000		
7	4-sestes	Contributo a favore del Comune di Pietrasanta, in Provincia di Lucca finalizzato all'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e al conferimento degli incarichi al fine di completare l'asse viario di collegamento tra la via Aurelia e il casello autostradale della Versilia			500			7	4-septies	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 6, d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018			500		

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
7	4- <i>octies</i>	Assegnazione di somme ai soggetti gestori per lavori di manutenzione straordinaria, rifunionalizzazione e messa in sicurezza della strada al fine di accelerare l'effettuazione degli interventi necessari a garantire la viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini della Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna e di assicurare un'alternativa alla E45 in caso di emergenza			5.000			7	4- <i>octies</i>	b	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 6, d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018		5.000		
7- <i>bis</i>	3	Istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo per la determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 35, co. 1, d.l. n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020 nel caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario			100.000	150.000	250.000	7- <i>quater</i>	1, lett. a)	b	Utilizzo delle somme di cui all'art. 1, co. 813, legge n. 208/2015 finalizzate al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'UE		100.000	150.000	250.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
7-ter	10	Anticipazione in favore di ANAS S.p.A. per la gestione delle autostrade A24 e A25, al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza			60.000			7- quater	1, lett. b)	Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perentivi, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili			15.000		
								7- quater	1, lett. c)	Riduzione del Fondo di cui all'art. 13-dodecies, d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020			15.000		
								7- quater	1, lett. d)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004			30.000		
8	12	Realizzazione di interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché acquisto di materiale rotabile				40.000	40.000	8	12	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 405, legge n. 234/2021, relativa al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza sui cambiamenti climatici della viabilità stradale				40.000	40.000



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
9	1, lett. c)	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa prevista all'art. 1, co. 395, legge n. 234/2021 relativa al finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2022/2026 tra il MIMS e RFI			20.000	40.000		9	1, lett. a)	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa prevista all'art. 1, co. 393, legge n. 234/2021 relativa alla sostenibilità della mobilità urbana anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino	
								9	1, lett. b)	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa prevista all'art. 1, co. 394, legge n. 234/2021 relativa agli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferrovia adriatica	10.000
											20.000
9	2	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 140, punto b), legge n. 232/2016 relativa al Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nel settore delle infrastrutture			2.680	2.680	2.680	2	2	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 95, punto a), legge n. 145/2018	
											49.230
											129.310
											72.480

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
9	2	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 1072, punto c), legge n. 205/2017 relativa al rifinanziamento del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nel settore delle infrastrutture			2.720	2.010					
9	2	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 95, punto c), legge n. 145/2018 nel settore delle infrastrutture			7.470	7.560	7.910				
9	2	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 1072, punto b), legge n. 205/2017 relativa al rifinanziamento del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nel settore della mobilità sostenibile e sicurezza stradale			24.460	64.260	27.190				(Vedi pagina precedente)
9	2	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 95, punto b), legge n. 145/2018 nel settore delle trasporto rapido di massa			5.950	46.850	22.820				



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
9	2	Rimodulazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 1016, legge n. 296/2006 relativa ai fondi per interventi nel settore delle trasporto rapido di massa			5.950	5.950	11.880			(Vedi pagine precedenti)					
9	5	Incremento della quota delle maggiori entrate da riassegnare al MIMS derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione disposto dall'art. 1, co. 238, legge n. 311/2004	*		3.574	3.574	3.574	9	6	b	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 5- <i>quinquies</i> , d.l. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 che prevedeva l'istituzione della società per azioni "Italia Infrastrutture S.p.A.", disposta dal co. 4 del medesimo articolo		3.574	3.574	3.574
10	2	Autorizzazione di spesa per assicurare la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici competente al rilascio del parere obbligatorio in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale o finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato			1.600	3.200				Utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'art. 34- <i>ter</i> , co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili			1.750	3.500	
10	4	Finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'art. 22, co. 2, d.lgs. n. 50/2016			150	300									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
10	5-bis	Istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo per l'attuazione del programma sperimentale denominato "Dateci spazio" destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti al fine di favorire lo sviluppo psico-fisico dei minori, il conseguimento di obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle città e il miglioramento dell'accessibilità e sicurezza e la rifunzionalizzazione degli spazi pubblici per la realizzazione di parchi giochi innovativi				5.000		10	5-sexies	Riduzione della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 241, legge n. 190/2014 relativa alla tutela e promozione del patrimonio culturale e storico				5.000	
10	5-octies	Autorizzazione di spesa in favore della Rete ferroviaria italiana S.p.A. per la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso"			3.000	3.000	3.000	10	5-decies, lett a)	Riduzione del Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili finalizzato alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica di cui all'art. 1, co. 47, legge n. 160/2019			3.000	3.000	3.000







Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
COPETURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
12- quater	1	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 183, co. 3, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 diretta ad assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita dei biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19			15.000			12- quater	1	Riduzione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all'art. 183, co. 2, d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020			15.000		
<b>TOTALE NETTO</b>					<b>289.174</b>	<b>423.322</b>	<b>421.717</b>	<b>TOTALE NETTO</b>					<b>289.174</b>	<b>423.322</b>	<b>421.717</b>
<b>TOTALE</b>					<b>289.174</b>	<b>428.922</b>	<b>427.317</b>	<b>TOTALE</b>					<b>289.174</b>	<b>428.922</b>	<b>427.317</b>

\* Fonte: relazione tecnica

## SCHEDA N. 19

Legge 12 agosto 2022, n. 118 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
2	3	Progettazione e realizzazione del sistema informativo di rilevazione delle concessione di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza			1.000	2.000		2	4	Accantonamento parte capitale - a Ministero dell'economia e delle finanze		1.000			
2	3	Gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo di rilevazione delle concessione di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza					2.000	2	4	Accantonamento parte corrente - a Ministero dell'economia e delle finanze				2.000	2.000
19	1, capoverso art. 15, co. 9	Interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, qualificazione, conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati, al fine di raggiungere l'autosufficienza nella produzione di tali farmaci			6.000	6.000	6.000	19	1, capoverso art. 15, co. 11	Utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale a sensi dell'art. 1, co. 34, legge n. 662/1996		7.000	7.000	7.000	7.000
19	1, capoverso art. 15, co. 10	Realizzazione di iniziative, campagne, progetti di comunicazione e informazione istituzionale al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti			1.000	1.000	1.000								
<b>TOTALE</b>				<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>TOTALE</b>				<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

## SCHEDA N. 20

Legge 5 agosto 2022, n. 119 - Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note			
4	1, lett. a)	Adeguamento del trattamento economico fondamentale corrisposto alle nuove categorie dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale	*			41.940	41.320							
4	1, lett. a)	Adeguamento del trattamento economico fondamentale corrisposto alle nuove categorie dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto	*			3.950	3.950							
4	1, lett. e)	Richiamo in servizio dei volontari in ferma prefissata nelle forze di completamento	*			237	237	10	1					
6	2	Adeguamento dell'importo del buono pasto da corrispondere alle nuove categorie dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale	*			88	88							
8	1, lett. b)	Attribuzione del grado di vertice dopo un anno di permanenza nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti all'ufficiale più anziano	*		138	138	138							
<b>TOTALE</b>				<b>138</b>	<b>46.353</b>	<b>45.733</b>	<b>45.733</b>	<b>TOTALE</b>				<b>138</b>	<b>46.353</b>	<b>45.733</b>

\* Fonte: relazione tecnica



## SCHEDA N. 21

Legge 4 agosto 2022, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
9	1	Minor gettito IRES derivante dall'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2, co. 36- <i>decies</i> , 36- <i>undecies</i> e 36- <i>duodecies</i> , d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011	*			10.700	6.100								
9	1	Minor gettito IRPEF derivante dall'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2, co. 36- <i>decies</i> , 36- <i>undecies</i> e 36- <i>duodecies</i> , d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011	*			5.200	3.000	9	3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004				17.700	10.100
9	1	Minor gettito IRAP derivante dall'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'art. 2, co. 36- <i>decies</i> , 36- <i>undecies</i> e 36- <i>duodecies</i> , d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011	*			1.800	1.000								
14	1	Ampliamento di dieci giorni del termine per effettuare la registrazione degli atti in termine fisso di cui all'art. 13, d.P.R. n. 131/1986			6.031			14	2	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004		6.031			

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
18	1, lett. a)	Minor gettito IVA derivante dall'esenzione dall'applicazione dell'imposta alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate	*		6.000	10.300	10.300			Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004					
18	1, lett. b)	Minor gettito IVA derivante dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta dal 22 al 10 per cento per le prestazioni di alloggio rese per gli accompagnatori dei ricoverati e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero non esenti	*		6.300	10.700	10.700	18	2				12.300	21.000	21.000
23	6	AutORIZZAZIONE al MISE ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato, da inquadrare nell'Area III del comparto funzioni centrali, per il rilascio alle imprese della certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo dei farmaci			307	614	614	23	8	Accantonamento parte corrente a - Ministero dello sviluppo economico			307	614	614



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
26	1, lett. b), n. 3	Esenzione dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (IVAFE) per i prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero per i contribuenti del terzo settore	*			2.500	1.400				
26	1, lett. d), n. 2	Estensione agli enti filantropici dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale	*			1.600	900			(Vedi pagina precedente)	
35- bis	1	Proroga per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 dei contratti delle 23 unità di personale precario con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Agenzia italiana del farmaco	*		348						
35- bis	1	Proroga per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 dei contratti delle 26 unità di personale somministrato presso l'Agenzia italiana del farmaco	*		410			35- bis	2	Accantonamento parte corrente a - Ministero della salute	761
35- bis	1	Attività da svolgere tramite agenzia di somministrazione per la proroga per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 dei contratti delle 26 unità di personale somministrato presso l'Agenzia italiana del farmaco	*		2						

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
36	1-bis	Incremento dell'importo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute			50	50	50	36	1-bis	Accantonamento parte corrente - Ministero della salute	
36	2	Proroga fino al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di 16 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e 141 sottoufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio presso l'Esercito italiano	*		3.792			36	4	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'art. 1, co. 467, legge n. 178/2020 trasferite alla contabilità speciale assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia	
36	2	Proroga fino al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di 2 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e 31 sottoufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio presso la Marina militare	*		787						6298,69

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
36	2	Proroga fino al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di 9 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e 52 sottoufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio presso l'Aeronautica militare	*		1.494						
36	2	Proroga fino al 31 dicembre 2022 della ferma eccezionale di 3 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri	*		93					(Vedi pagina precedente)	
36	3	Proroga fino al 31 dicembre 2022 di 10 incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area III, posizione economica FI, profilo professionale tecnico per la biologica, chimica e fisica	*		133						
38	1, lett. b)	Riconoscimento dell'importo base dell'assegno unico universale previsto per i figli minorenni per tutti i figli a carico con disabilità indipendentemente dall'età	*		83.400			38	3	Riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'art. 1, co. 178, legge n. 234/2021	
38	1, lett. c)	Incremento della maggiorazione dell'importo base dell'assegno unico universale per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità	*		52.800						136.200



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
38- bis	1, capover- so art. 157-bis, co. 5	Riconoscimento in favore del personale non ancora assunto presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in alternativa all'assegno per situazioni di famiglia di un assegno <i>ad personam</i> non riassorbibile per i familiari a carico in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare	*		228	228	228			(Vedi pagina precedente)	
38- bis	1, capover- so art. 157-bis	Riconoscimento in favore del personale a contratto impiegato nelle scuole italiane all'estero dell'assegno per situazioni di famiglia per i familiari a carico	*		389	466	466				
39	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022 di promozione e potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori			58.000			39	3	Riduzione del Fondo per le politiche di famiglia di cui all'art. 19, co. 1, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006	
										Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse trasferite al pertinente bilancio autonomo ai sensi dell'art. 19, co. 1, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006	48.000
								39	3	d	2.000



*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	
		<i>( Vedi pagina precedente )</i>						39	3	b	Riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, co. 3, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006	8.000
39- bis	1	Riconoscimento di un gettone di presenza a titolo di rimborso forfetario ai componenti e ai segretari delle sottocommissioni costituite per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per la prima prova orale e per ciascuna seduta di durata minima di 4 ore alla quale hanno effettivamente partecipato				1.820		39- bis	4	b	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 457, legge n. 205/2017 destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari	1.820
41	1	Incremento del finanziamento annuale in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo			70.000			41	1	d	Utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, co. 1, legge n. 388/2000 relative alle sanzioni amministrative irrogate dall'AGCM	70.000

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note
45	1	Autorizzazione al Ministero dell'interno di avvalersi tramite una o più agenzie di somministrazione del lavoro di 300 unità di lavoro con contratto a termine da distribuire tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, per le esigenze degli Sportelli Unici per l'Immigrazione	*		3.089						
45	1	Autorizzazione al Ministero dell'interno di avvalersi tramite una o più agenzie di somministrazione del lavoro di 250 unità di lavoro con contratto a termine da distribuire tra le sedi interessate, per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	*		2.574			45	3	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno	12.454
45	2	Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso gli Uffici competenti delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e delle Questure	*		1.417						
45	2	Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale della Polizia di Stato impiegato presso gli Uffici immigrazione delle Questure della Repubblica	*		3.041						

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	
45	2	Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato presso gli Uffici immigrazione delle Questure della Repubblica	*		761							
45	2	Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale della Polizia di Stato impiegato presso gli Uffici immigrazione della Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	*		219							
45	2	Prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato presso gli Uffici immigrazione e polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	*		49							
45	2	Utilizzo dei servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	*		819							
												(Vedi pagina precedente)

*segue*

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
45	2	Costi per la componente applicativa per l'adeguamento della piattaforma informatica del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione	*		300					(Vedi pagine precedenti)					
45	2	Costi per la componente tecnologica per l'adeguamento della piattaforma informatica del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione	*		184										
45	3- quinquies	Autorizzazione all'INPS ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area C, posizione economica CI, a seguito della soppressione delle commissioni mediche di verifica e conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS			1.687	5.061	5.061	45	3- sexies	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze		1.687	5.061	5.061	5.061
<b>TOTALE</b>					<b>307.078</b>	<b>54.562</b>	<b>48.142</b>	<b>TOTALE</b>				<b>307.188</b>	<b>54.645</b>	<b>51.425</b>	

\* Fonte: relazione tecnica

Legge 4 agosto 2022, n. 127 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
11	3	Riconoscimento di un'indennità, comprensiva di ogni altro emolumento, da corrispondere ai componenti della struttura dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)			274	274	274	11	3	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			274	274	274
<b>TOTALE</b>					<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>TOTALE</b>					<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>

## SCHEDA N. 25

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

Saldo netto da finanziare  
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024
2 e 4 -		Riconoscimento degli istituti diretti a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, quali il congedo di paternità, l'incremento della durata del congedo parentale per entrambi i genitori, l'estensione del congedo parentale anche per i lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione separata	*		96.200	197.400	202.100	9	1, lett. a)	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			20.400	42.300	43.400
								9	1, lett. b)	Utilizzo delle economie derivanti dalle abrogazioni disposte dall'art. 10 del medesimo decreto			75.800	155.100	158.700
<b>TOTALE</b>					<b>96.200</b>	<b>197.400</b>	<b>202.100</b>	<b>TOTALE</b>					<b>96.200</b>	<b>197.400</b>	<b>202.100</b>

\* Fonte: relazione tecnica

## SCHEDA N. 26

Decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della ciber sicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la ciber sicurezza, e alla certificazione della ciber sicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla ciber sicurezza»)

Saldo netto da finanziare (in migliaia)																		
ONERI						COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2021	2022	2023	2024	Art.	Co.	Modalità	Note	2021	2022	2023	2024			
4	3	Costi di missione internazionale per l'invio di uno o due delegati per la partecipazione ad incontri internazionali per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia per la ciber sicurezza nazionale	*		23	38	53											
4	3	Costi di accreditamento dell'organismo di certificazione dell'autorità da parte dell'organismo nazionale di accreditamento (Accredia per l'Italia)	*		15	5	5											
4	3	Progetti di ricerca e borse di studio in collaborazione con enti universitari e di ricerca per sostenere le attività di ricerca per sviluppare nuove metodologie di valutazione, linee guida, strumenti e conoscenze	*		500	500	500	14	1	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012		658	593	638				
4	3	Spesa a tantum per l'allestimento di spazi e locali per la realizzazione e l'aggiornamento dei laboratori interni per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia per la ciber sicurezza nazionale	*		100													
4	3	Acquisto di postazioni informatiche e manutenzione per la realizzazione la gestione di sistemi informativi lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia per la ciber sicurezza nazionale	*		20	50	80											
<b>TOTALE</b>												<b>658</b>	<b>593</b>	<b>638</b>	<b>TOTALE</b>	<b>658</b>	<b>593</b>	<b>638</b>

\* Fonte: relazione tecnica

PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*190480017550\*